

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 14 dicembre 2024

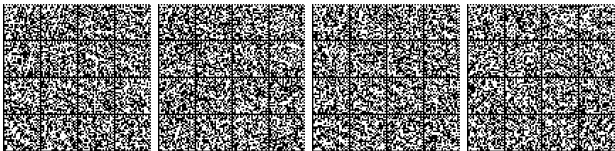
SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

|                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| REGIONE PIEMONTE                                                                                                                                                                                                                        |  | LEGGE REGIONALE 23 luglio 2024, n. 12.                                                                                                                                          |  |
| LEGGE REGIONALE 4 marzo 2024, n. 3.                                                                                                                                                                                                     |  | Legge di semplificazione 2024. (24R00302). . . . . Pag. 16                                                                                                                      |  |
| Disposizioni in materia di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e fondazioni IRC-CS. (24R00334). . . . . Pag. 1                                                                                                          |  | REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                                                                                                                                          |  |
| DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 luglio 2024, n. 6/R.                                                                                                                                                                   |  | LEGGE REGIONALE 14 giugno 2024, n. 7.                                                                                                                                           |  |
| Regolamento regionale recante: “Modifiche al regolamento regionale 7 maggio 2024, n. 4/R (Disciplina del fondo straordinario congruagli utenze per assegnatari alloggi di edilizia residenziale pubblica)”. (24R00324) . . . . . Pag. 1 |  | Abrogazioni e modifiche di leggi e disposizioni regionali in collegamento con la sessione europea 2024. Altri interventi di adeguamento normativo. (24R00238) . . . . . Pag. 20 |  |
| REGIONE LOMBARDIA                                                                                                                                                                                                                       |  | LEGGE REGIONALE 14 giugno 2024, n. 8.                                                                                                                                           |  |
| LEGGE REGIONALE 23 luglio 2024, n. 11.                                                                                                                                                                                                  |  | Partecipazione alla Fondazione “M.I.C. - Museo internazionale delle Ceramiche in Faenza - O.N.L.U.S.”. (24R00239). . . . . Pag. 28                                              |  |
| Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2024. (24R00301) . . . . . Pag. 2                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                 |  |





## REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 4 marzo 2024, n. 3.

**Disposizioni in materia di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e fondazioni IRCCS.***(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 10S3 del 7 marzo 2024)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico*

1. Gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di seguito IRCCS, aventi sede sul territorio regionale sono parte integrante del servizio sanitario regionale, nel cui ambito svolgono funzioni di alta qualificazione relativamente alle attività assistenziali, di ricerca e di formazione, partecipano al sistema della ricerca nazionale e internazionale e promuovono l'innovazione e il trasferimento tecnologico.

2. Gli IRCCS svolgono la loro attività assistenziale e, per quanto di competenza, l'attività di ricerca nell'ambito degli indirizzi e della programmazione regionale, in coerenza con il programma di ricerca sanitaria di cui all'art. 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

3. Gli indirizzi di cui al comma 2 assicurano che gli atti degli istituti:

a) disciplinino l'organizzazione della ricerca;

b) favoriscano il pieno inserimento dei medesimi nel sistema della ricerca nazionale e internazionale e la funzionalizzazione della loro attività di ricerca e di formazione al miglioramento continuo della qualità delle prestazioni e dei servizi di assistenza sanitaria.

4. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3), gli istituti di cui al comma 1, su istanza della Regione, possono essere trasformati in fondazioni IRCCS di diritto pubblico, di seguito fondazioni IRCCS, di rilievo nazionale, aperte alla partecipazione di soggetti pubblici e privati e sottoposte alla vigilanza del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze.

## Art. 2.

*Fondazioni IRCCS di diritto pubblico della Regione*

1. In ottemperanza al decreto legislativo n. 288/2003, le fondazioni IRCCS di diritto pubblico del Piemonte perseguono finalità di ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari ed effettuano prestazioni di ricovero e cura di alta specialità o svolgono altre attività aventi i caratteri di eccellenza di cui all'art. 13, comma 3, lettera d), del decreto legislativo medesimo.

2. Alle fondazioni IRCCS è garantita piena autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, secondo la disciplina dei relativi statuti e, nell'ambito di tale autonomia, le stesse concorrono all'erogazione delle prestazioni sanitarie rientranti nei livelli essenziali di assistenza.

## Art. 3.

*Clausola di neutralità finanziaria*

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 4 marzo 2024

## CIRIO

*(Omissis).*

24R00334

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 luglio 2024, n. 6/R.

**Regolamento regionale recante: “Modifiche al regolamento regionale 7 maggio 2024, n. 4/R (Disciplina del fondo straordinario conguagli utenze per assegnatari alloggi di edilizia residenziale pubblica)”.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 29S4 del 18 luglio 2024)*

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3;

Visto la legge regionale 27 febbraio 2024, n. 2;



Visto il regolamento regionale 7 maggio 2024, n. 4/R;  
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 7-9 del 12 luglio 2024;

EMANA  
il seguente regolamento:

REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE: «MODIFICHE AL  
REGOLAMENTO REGIONALE 7 MAGGIO 2024, N. 4/R  
(DISCIPLINA DEL FONDO STRAORDINARIO CONGUAGLI  
UTENZE PER ASSEGNATARI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE  
PUBBLICA)».

Art. 1.

*Modifiche all'art. 3 del r.r. 4/R/2024*

1. Il comma 4 dell'art. 3 del regolamento regionale 7 maggio 2024, n. 4/R (Disciplina del fondo straordinario conguagli utenze per assegnatari alloggi di edilizia residenziale pubblica) è sostituito dal seguente:

«4. Nel caso in cui l'importo complessivo spettante agli aventi diritto nell'ambito di ogni agenzia territoriale ecceda la disponibilità finanziaria annuale, è applicata una riduzione percentuale identica a tutti i benefici accordati. La riduzione è corrispondente al rapporto percentuale tra importo spettante in eccesso e importo complessivo spettante ad ogni agenzia territoriale.»

Art. 2.

*Modifiche all'art. 4 del r.r. 4/R/2024*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 4 del r.r. 4/R/2024 è inserito il seguente:

«1-bis. Per ciascun periodo di applicazione della misura, ogni agenzia riceve una quota del fondo proporzionale al numero di assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica riferiti al proprio territorio.»

Art. 3.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'art. 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 18 luglio 2024

*Il Presidente:* CIRIO

24R00324

## REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 23 luglio 2024, n. 11.

**Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2024.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Supplemento n. 30 del 25 luglio 2024)*

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Modifiche agli articoli 4, 6, 7 e 14 della legge regionale n. 19/2019 e all'art. 25-bis della legge regionale n. 86/1983.*

1. Alla legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 (Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6 dell'art. 4 le parole «il collegio di vigilanza si avvale di una segreteria tecnica» sono sostituite dalle seguenti: «il collegio di vigilanza si avvale della segreteria tecnica di cui al comma 5»;

b) al primo periodo del comma 2 dell'art. 6 le parole «almeno una volta l'anno» sono sostituite dalle seguenti: «di norma una volta l'anno»;

c) al comma 6 dell'art. 6 le parole «dei singoli AREST» sono sostituite dalle seguenti: «dei singoli accordi»;

d) dopo il comma 3 dell'art. 7 è inserito il seguente:

«3-bis. Qualora siano previste trasformazioni urbanistico-territoriali da assoggettare a procedura di VAS, la deliberazione della Giunta regionale di promozione dell'accordo di programma indica il comune territorialmente interessato quale ente preposto a individuare, al proprio interno, l'autorità competente in materia di VAS; in caso di intervento localizzato su più territori comunali, l'autorità competente è individuata all'interno dell'ente territoriale che ha competenza prevalente secondo quanto stabilito dalla conferenza tra i rappresentanti delle amministrazioni di cui all'art. 34, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000. Per le trasformazioni urbanistico-territoriali di cui al primo periodo del presente comma la valutazione di incidenza è effettuata dalla provincia o dalla Città metropolitana di Milano territorialmente interessata, ferma restando la competenza della Regione all'effettuazione di tale valutazione nell'ambito della procedura di VIA ai sensi dell'art. 25-bis, comma 3, lettera



c), della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale).»;

e) alla lettera a) del comma 13 dell'art. 7 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o sul perimetro dell'ambito territoriale interessato»;

f) al primo periodo del comma 14 dell'art. 7 le parole «le modifiche di cui al comma 13» sono sostituite dalle seguenti: «quali modifiche rientrano nelle ipotesi di cui ai commi 13 e 13-bis»;

g) dopo il secondo periodo del comma 14 dell'art. 7 è inserito il seguente: «Non sono ammesse le spese derivanti da modifiche sostanziali non validate dal collegio di vigilanza.»;

h) al terzo periodo del comma 14 dell'art. 7 le parole «diverse da quelle di cui al comma 13» sono sostituite dalle seguenti: «diverse da quelle di cui ai commi 13 e 13-bis»;

i) al quarto periodo del comma 14 dell'art. 7 le parole «sugli aspetti di cui al comma 13» sono sostituite dalle seguenti: «sugli aspetti di cui ai commi 13 e 13-bis»;

j) dopo il primo periodo del comma 7 dell'art. 14 sono aggiunti i seguenti: «Laddove l'accordo sia stato promosso dalla Regione, trascorsi dieci anni dalla data della relativa sottoscrizione, gli ultimi cinque dei quali senza alcuna riunione del collegio di vigilanza, il Presidente della Regione può proporre ai sottoscrittori la chiusura dell'accordo. La proposta di cui al precedente periodo si intende tacitamente accolta da ciascun sottoscrittore decorsi trenta giorni dalla ricezione, fatto salvo quanto disposto all'art. 7, comma 18, in caso di impiego di risorse pubbliche.».

2. Per effetto di quanto previsto, in tema di valutazione di incidenza, al comma 1, lettera d), del presente articolo, alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) è apportata la seguente modifica:

a) dopo la lettera b) del comma 5 dell'art. 25-bis è inserita la seguente:

«b-bis) effettuano la valutazione di incidenza delle trasformazioni urbanistico-territoriali previste negli accordi di programma di cui all'art. 7, comma 3-bis, della legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 (Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale), come modificata dalla legge regionale recante (Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2024);».

3. La previsione in materia di valutazione ambientale strategica di cui al primo periodo del comma 3-bis dell'art. 7 della legge regionale n. 19/2019, come introdotta dalla lettera d) del comma 1 del presente articolo, si applica anche agli accordi di programma promossi dalla

Regione entro la data di entrata in vigore della presente legge per i quali, alla stessa data, non siano ancora stati individuati e selezionati i soggetti competenti in materia ambientale da consultare ai sensi dell'art. 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

4. Il regolamento regionale approvato ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 19/2019 è aggiornato alle modifiche apportate alla stessa legge regionale entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche rispetto all'indicazione della fase della procedura di definizione degli accordi di programma in cui individuare l'autorità competente in materia di valutazione ambientale strategica, con evidenza dell'avvio della relativa procedura; tale indicazione può essere effettuata, in sede di aggiornamento del regolamento regionale, anche per le trasformazioni urbanistico-territoriali da assoggettare a procedura di VAS ai sensi del comma 3-bis dell'art. 7 della legge regionale n. 19/2019, come introdotto dal comma 1, lettera d), del presente articolo.

#### Art. 2.

##### *Modifica all'art. 9 della legge regionale n. 1/2012*

1. All'art. 9 della legge regionale 1º febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria) è apportata la seguente modifica:

a) il secondo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: «Il presente comma non si applica alle società partecipate in modo totalitario di cui all'Allegato A1, Sezione I, della legge regionale n. 30/2006 e ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere d) ed e), della presente legge.».

2. La modifica di cui al comma 1, con conseguente possibilità che anche personale non dirigenziale eserciti il ruolo di responsabile del procedimento, si applica anche ai procedimenti avviati, a decorrere dal 1º gennaio 2023, dalle società partecipate in modo totalitario di cui all'Allegato A1, Sezione I, della legge regionale n. 30/2006 e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 3.

##### *Inserimento dell'art. 5-bis nella legge regionale n. 31/2008*

1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) è apportata la seguente modifica:

a) dopo l'art. 5 è inserito il seguente:

«Art. 5-bis (*Tavolo permanente dei partenariati per lo sviluppo locale*). — 1. È istituito il tavolo permanente dei partenariati per lo sviluppo locale.





2. Il tavolo permanente dei partenariati per lo sviluppo locale è costituito con deliberazione della Giunta regionale ed è composto dai seguenti soggetti:

a) il Presidente della Regione o dagli assessori regionali competenti, o loro delegati, che lo presiedono, designati sulla base della materia all'ordine del giorno;

b) i rappresentanti legali dei capifila dei partenariati per lo sviluppo locale delle strategie delle aree interne o loro delegati;

c) i presidenti, o loro delegati, dei gruppi di azione locale (GAL), costituiti ai sensi dei regolamenti europei;

d) un rappresentante di ANCI Lombardia;

e) un rappresentante di Uncem Lombardia;

f) tre consiglieri regionali designati dal Consiglio regionale, garantendo la rappresentanza della minoranza;

3. Il tavolo permanente di cui al comma 1 viene convocato almeno due volte all'anno e analizza, su proposta dei suoi componenti, gli assetti e le problematiche dei territori rurali su cui operano i partenariati di cui al comma 2, lettera b), e i GAL di cui al comma 2, lettera c), al fine di coordinare, monitorare e valorizzare le diverse politiche territoriali promosse in ambito Leader e aree interne, fatte salve le regole di gestione dei fondi comunitari.

4. La partecipazione al tavolo permanente di cui al presente articolo è a titolo gratuito.»

#### Art. 4.

*Modifiche agli articoli 25, 26, 29, 47, 61 e 90 della legge regionale n. 31/2008.*

1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dell'art. 25 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché gli enti gestori dei parchi regionali territorialmente competenti.»;

b) al comma 1 dell'art. 26, dopo le parole «Sono incentivati» sono inserite le seguenti: «, attraverso l'erogazione di contributi per spese correnti o di contributi in capitale a fondo perduto per spese di investimento.»;

c) il comma 2 dell'art. 26 è sostituito dal seguente:

«2. I beneficiari dei contributi di cui al comma 1 sono individuati dalla Giunta regionale nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.»;

d) dopo il comma 3 dell'art. 26 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. La Regione trasferisce alle comunità montane, per il relativo territorio e per il Comune di Sondrio, ed eroga direttamente, nel restante territorio, risorse per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1. Nel caso in cui le stesse comunità montane siano beneficiarie di contributi, l'istruttoria per l'assegnazione è svolta dalla Provincia di Sondrio per il relativo territorio o dalla Regione per il restante territorio.

3-ter. La Giunta regionale definisce i criteri di riparto fra le comunità montane delle risorse cui al comma 3-bis, tenendo conto delle specificità territoriali ed economiche.»;

e) il comma 1 dell'art. 29 è sostituito dal seguente:

«1. Le richieste per l'accesso alle misure d'intervento di cui al presente titolo sono presentate all'ente competente:

a) con riferimento all'art. 25, senza vincoli riguardo al periodo di presentazione, fatti salvi termini specifici definiti con deliberazione della Giunta regionale;

b) con riferimento agli articoli 24, 24.1 e 26, a seguito dell'apertura di specifici bandi.»;

f) al comma 2 dell'art. 29 le parole «al SIARL» sono sostituite dalle seguenti: «ai sistemi informativi regionali»;

g) al comma 3 dell'art. 29 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «l'elenco delle domande ammesse a finanziamento e il prospetto delle liquidazioni effettuate.»;

h) al comma 1-bis dell'art. 47 le parole «L'ERSAF» sono sostituite dalle seguenti: «La Giunta regionale, con il supporto dell'ERSAF,» e le parole «31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre»;

i) al comma 10 dell'art. 61 le parole «Chi transita senza l'autorizzazione di cui all'art. 59, commi 3 e 4,» sono sostituite dalle seguenti: «Chi transita senza le autorizzazioni di cui all'art. 59, commi 1 e 4,»;

j) il terzo periodo del comma 6 dell'art. 90 è sostituito dai seguenti: «I contributi annuali inferiori alla soglia di economicità di riscossione, fissata con deliberazione della Giunta regionale, sono oggetto di procedura di riscossione ove, nell'arco di un quinquennio, risultino superiori all'importo fissato per tale soglia. La procedura di riscossione dei contributi inferiori alla soglia di economicità di cui al precedente periodo è applicabile a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2024).».

#### Art. 5.

*Inserimento del titolo VIII.1 nella legge regionale n. 31/2008*

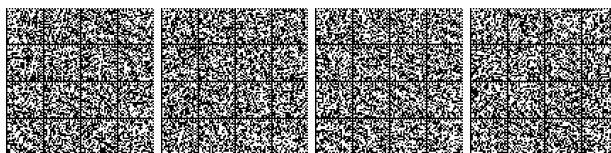
Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) è apportata la seguente modifica:

a) dopo il titolo VIII è inserito il seguente:

#### «TITOLO VIII.1

Disposizioni sulla coltivazione, sulla raccolta e sulla prima trasformazione di piante officinali

Art. 130.1 (Coltivazione, raccolta e prima trasformazione di piante officinali - attuazione della normativa statale). — 1. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare una o più deliberazioni con cui disciplinare, per quanto non già disciplinato dalla normativa statale, l'attività di coltivazione, raccolta e prima trasformazione di piante officinali in applicazione del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75 (Testo unico in materia di coltivazione,



raccolta e prima trasformazione delle piante officinali) e del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 21 gennaio 2022 (Elenco delle specie di piante officinali coltivate nonché criteri di raccolta e prima trasformazione delle specie officinali spontanee).».

#### Art. 6.

##### *Inserimento dell'art. 5-bis nella legge regionale n. 6/2010*

1. Al fine di specificare la correlazione sussistente tra il procedimento commerciale e quello edilizio per gli insediamenti di cui all'art. 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), è apportata la seguente modifica:

a) dopo l'art. 5 è inserito il seguente:

«Art. 5-bis (Correlazione tra il procedimento commerciale e quello edilizio per le medie strutture di vendita). — 1. Per le medie strutture di vendita è prevista la contestualità dell'acquisizione del titolo abilitativo commerciale e di quello edilizio.».

#### Art. 7.

##### *Modifiche agli articoli 2, 3, 3-bis e 4 della legge regionale n. 20/2002 e norma transitoria*

1. Alla legge regionale 7 ottobre 2002, n. 20 (Contenimento ed eradicazione della nutria (*Myocastor Coypus*)) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del comma 1 dell'art. 2 le parole «ai piani di contenimento ed eradicazione della nutria predisposti dalle province e dalla Città metropolitana, di cui al comma 2, e si devono attenere alle linee guida indicate dalla Regione, di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'attuazione del Piano regionale di contenimento ed eradicazione della nutria»;

b) alla lettera a) del comma 2 dell'art. 2 la parola «Programma» è sostituita dalla seguente: «Piano»;

c) alla lettera a) del comma 2 dell'art. 2 le parole «approvando i piani di contenimento ed eradicazione entro il termine indicato» sono soppresse;

d) alla lettera b) del comma 2 dell'art. 2, dopo la parola «istituiscono» sono aggiunte le seguenti: «di concerto con la Regione»;

e) al comma 3 dell'art. 2 il periodo «La Regione predispose un Programma regionale triennale di contenimento ed eradicazione della nutria sulla base della consistenza della specie, da attuarsi tramite i piani di contenimento ed eradicazione delle province e della Città metropolitana ed emana linee guida per le attività dei comuni di cui al comma 1, con riguardo anche al destino delle carcasse di cui al comma 4.» è sostituito dal seguente: «La Regione, a partire dall'anno 2025, predispose un Piano regionale triennale di contenimento ed eradicazione della nutria, definendo le opportune modalità gestionali per il raggiungimento degli obiettivi coerenti con il Piano di gestione nazionale.»;

f) al comma 5 dell'art. 2 il periodo «L'attuazione dei piani di controllo, di cui all'art. 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), è ritenuto un servizio di pubblica utilità.» è sostituito dal seguente: «L'attuazione del Piano regionale triennale di controllo, di cui al comma 3, è ritenuto un servizio di pubblica utilità.»;

g) al comma 1 dell'art. 3 la parola «Programma» è sostituita dalla seguente: «Piano»;

h) al comma 1 dell'art. 3-bis la parola «Programma» è sostituita dalla seguente: «Piano»;

i) al comma 1 dell'art. 4 la parola «Programma» è sostituita dalla seguente: «Piano».

2. Fino alla data di approvazione del piano regionale triennale di cui al comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 20/2002, come sostituito dal comma 1, lettera e), del presente articolo, restano efficaci il Programma regionale triennale 2024-2026 di contenimento ed eradicazione della nutria, nonché i piani provinciali e il piano della Città metropolitana di Milano conseguentemente adottati.

#### Art. 8.

##### *Modifiche agli articoli 17, 23, 27, 33, 43 e 48 della legge regionale n. 26/1993*

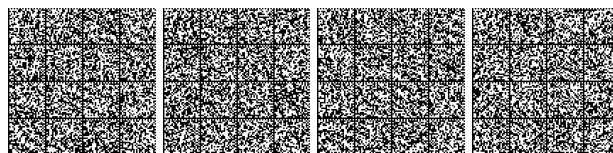
1. Alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dell'art. 17 le parole «ad associazioni di protezione ambientale con provata esperienza nella gestione di aree protette» sono sostituite dalle seguenti: «ad associazioni di protezione ambientale con provata esperienza nella gestione di aree protette, ad associazioni venatorie o ai comitati di gestione di ambiti territoriali o comprensori alpini di caccia.»;

b) dopo il comma 5 dell'art. 23 è inserito il seguente:

«5-bis. In aggiunta a quanto previsto dal comma 5, il cacciatore è autorizzato ad usare come richiami vivi gli uccelli feriti nell'esercizio dell'attività venatoria, purché non accecati o mutilati, ai quali appone al tarso il contrassegno previsto al comma 2 dell'art. 26 della presente legge fornito al cacciatore richiedente, previa presentazione della dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e del certificato medico veterinario, dalla Regione Lombardia e dalla Provincia di Sondrio per il relativo territorio anche avvalendosi di enti o istituti ornitologici riconosciuti e di associazioni ornitologiche riconosciute dalla Regione Lombardia.»;

c) al secondo periodo del comma 5 dell'art. 27 le parole «e previo parere motivato del comprensorio alpino» sono sostituite dalle seguenti: «previo parere motivato del comprensorio alpino in ordine alla presenza certificata nei tre anni precedenti di galliformi alpini e di ungulati»;



d) al comma 6 dell'art. 33 le parole da «I termini di presentazione delle domande di adesione» fino a «figlio o genitore che lo accompagna» sono sostituite dalle seguenti:

«I termini di presentazione delle domande di adesione non si applicano ai neo cacciatori che hanno diritto ad essere associati e ad acquisire la permanenza associativa con la stessa specializzazione, in uno a libera scelta degli ambiti o comprensori alpini di caccia del cacciatore che li accompagna ai sensi dell'art. 44, comma 8.»;

e) alla lettera m) del comma 1 dell'art. 43 le parole «e fuori dalla zona faunistica delle Alpi per l'attuazione della caccia di selezione agli ungulati,» sono sostituite dalle seguenti: «e fuori dalla zona faunistica delle Alpi per il completamento dei piani di prelievo degli ungulati,»;

f) dopo il comma 6-bis dell'art. 48 è inserito il seguente:

«6-ter. A tutela del benessere animale, il maneggio del richiamo vivo per le operazioni di accertamento di cui al presente comma deve essere effettuato da un medico veterinario dipendente dal Dipartimento di medicina veterinaria dell'ATS territorialmente competente.».

#### Art. 9.

##### *Modifiche agli articoli 69, 76 e 114 e abrogazione dell'art. 103 della legge regionale n. 6/2010*

1. Alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 7 dell'art. 69 è sostituito dal seguente:

«7. La domanda di autorizzazione si intende accolta se entro quarantacinque giorni dalla data della relativa presentazione il comune non comunica all'interessato il provvedimento di rigetto.»;

b) il comma 13 dell'art. 69 è sostituito dal seguente:

«13. Il comune comunica immediatamente gli estremi dell'autorizzazione o della SCIA, in via telematica, al prefetto e al questore.»;

c) al comma 14 dell'art. 69 le parole «autorizzati ai sensi del comma 1» sono soppresse e le parole: «i prodotti per i quali sono stati autorizzati alla somministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «i prodotti che somministrano»;

d) l'art. 76 è sostituito dal seguente:

«Art. 76 (Decadenza ed altri effetti sui titoli abilitativi). — 1. L'autorizzazione decade o, nei casi di attività soggette alla SCIA, l'attività si considera svolta in mancanza della medesima segnalazione nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti ipotesi:

a) nel caso di attività soggetta ad autorizzazione, il titolare, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro due anni dalla data del suo rilascio;

b) il titolare sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;

c) il titolare dell'attività non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'art. 65;

d) venga meno la sorvegliabilità dei locali o la loro conformità alle norme urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza e il titolare, a seguito della diffida da parte dell'amministrazione competente a ripristinare il regolare stato dei locali, non ottemperi a tale ripristino entro il termine assegnato dalla medesima amministrazione;

e) nel caso di attività soggetta ad autorizzazione, venga meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l'attività e non venga richiesto, da parte del proprietario dell'attività, il trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza;

f) il titolare non osservi i provvedimenti di sospensione dell'attività;

g) in caso di subingresso, non si avvii l'attività secondo le modalità previste nell'art. 75.

2. I casi che costituiscono comprovata necessità per le proroghe di cui alle lettere a) ed e) sono individuati dagli indirizzi generali di cui all'art. 68.

3. La proroga non è concessa in caso di:

a) mancata richiesta delle abilitazioni igienico-sanitarie, ovvero delle concessioni, autorizzazioni o abilitazioni edilizie;

b) ritardo colpevole nell'avvio o nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali.»;

e) l'art. 103 è abrogato;

f) al comma 10 dell'art. 114 le parole «Le comunicazioni relative a vendite di liquidazione per cessazione di attività devono recare indicazione, anche mediante allegazione in copia, della comunicazione di cessazione di attività per gli esercizi di vicinato, ovvero dell'atto di rinuncia all'autorizzazione per le medie e le grandi strutture di vendita» sono soppresse;

g) il comma 16 dell'art. 114 è sostituito dal seguente:

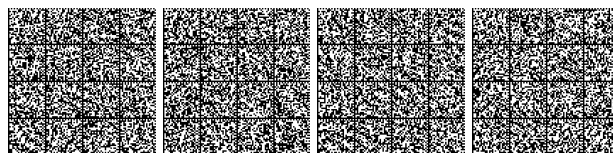
«16. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), le autorizzazioni decadono o, nei casi di attività soggette a SCIA, l'attività si considera svolta in mancanza della medesima segnalazione alla scadenza del termine delle vendite di liquidazione e comunque non oltre il termine di cui al comma 3.».

#### Art. 10.

##### *Modifica all'art. 3 della legge regionale n. 6/2003*

1. All'art. 3 della legge regionale 3 giugno 2003, n. 6 (Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti) è apportata la seguente modifica:

a) alla lettera a) del comma 2 dopo le parole «competente per materia» sono aggiunte le seguenti: «, o suo delegato,».





## Art. 11.

*Modifiche agli articoli 1 e 2 della legge regionale n. 29/2016*

1. Alla legge regionale 23 novembre 2016, n. 29 (Lombardia è ricerca e innovazione) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'alinea del comma 2 dell'art. 1, dopo la parola «distretti,» sono inserite le seguenti: «filiere produttive,»;

b) alla lettera g) del comma 2 dell'art. 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dell'intelligenza artificiale e delle altre tecnologie di frontiera»;

c) dopo la lettera g) del comma 2 dell'art. 1 è aggiunta la seguente:

«g-bis) l'interazione fra settori produttivi tradizionali e settori ad alta tecnologia e ad alto contenuto di conoscenza anche mediante l'utilizzo dell'intelligenza artificiale e delle reti infrastrutturali digitali.»;

d) alla lettera j) del comma 3 dell'art. 2, dopo le parole «big data» sono inserite le seguenti: «, nonché delle tecnologie di intelligenza artificiale»;

e) alla lettera n) del comma 3 dell'art. 2, dopo le parole «tessuto economico lombardo» sono aggiunte le seguenti: «, nonché promozione dell'attrazione di ricercatori e lavoratori in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108 (Attuazione della direttiva 2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati) e dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania) nelle materie di cui alla presente legge, con particolare riguardo agli ambiti dell'intelligenza artificiale e delle altre tecnologie di frontiera»;

f) la lettera f) del comma 6 dell'art. 2 è sostituita dalla seguente:

«f) sostiene iniziative congiunte tra università, enti di ricerca e imprese volte al potenziamento di infrastrutture di eccellenza e alla realizzazione di laboratori misti di ricerca con il fine di favorire l'innovazione di prodotto e di processo.».

## Art. 12.

*Modifica all'art. 4 della legge regionale n. 6/2018*

1. All'art. 4 della legge regionale 25 gennaio 2018, n. 6 (Promozione e valorizzazione del termalismo lombardo) è apportata la seguente modifica:

a) alla lettera b) del comma 2 le parole «sviluppo economico» sono sostituite dalla seguente: «turismo».

## Art. 13.

*Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 26/2014 e norma transitoria*

1. All'art. 11 della legge regionale 1 ottobre 2014, n. 26 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni della montagna) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole «di guida alpina» sono sostituite dalle seguenti: «di aspirante guida alpina di primo e secondo livello, di guida alpina-maestro di alpinismo»;

b) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. La Regione cura l'organizzazione dei corsi di formazione finalizzati all'abilitazione all'esercizio delle professioni di maestro di sci, di aspirante guida alpina di primo e secondo livello, di guida alpina-maestro di alpinismo e di accompagnatore di media montagna, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con i rispettivi collegi regionali. Per i maestri di sci è altresì fatta salva la collaborazione con gli organi tecnici della FISI.

2.1. La Regione cura, altresì, l'organizzazione dei corsi di specializzazione per i maestri di sci, anche mediante la stipula di apposita convenzione con il rispettivo collegio regionale e in collaborazione con gli organi tecnici della FISI. I corsi di specializzazione per aspiranti guide alpine e guide alpine-maestri di alpinismo sono invece organizzati dal collegio nazionale delle guide alpine, secondo quanto disposto dall'art. 10, comma 1, della legge n. 6/1989.

2.2. I corsi di aggiornamento professionale per le professioni di cui al comma 2 sono organizzati, sotto la vigilanza della Regione, dai rispettivi collegi regionali o da altri soggetti autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 (Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali).»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Maestri di sci, aspiranti guide alpine di primo e secondo livello, guide alpine-maestri di alpinismo e accompagnatori di media montagna hanno l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale, secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 137/2012. La partecipazione ai corsi di specializzazione è facoltativa.»;

d) alla lettera a) del comma 4 le parole «e la periodicità» e la parola «, aggiornamento» sono soppresse;

e) alla lettera b) del comma 4 le parole «e delle sottocommissioni» sono soppresse;

f) dopo la lettera d) del comma 4 è aggiunta la seguente:

d-bis) le modalità di esonero dalla prova attitudinale, dalla fase tecnico pratica e dal corso di formazione per le discipline dello sci alpino, dello sci di fondo e dello snowboard.».



2. I corsi di abilitazione, aggiornamento e specializzazione per le professioni della montagna in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si concludono secondo le disposizioni vigenti alla data del loro avvio.

#### Art. 14.

*Modifiche agli articoli 1, 2, 3, 8, 9, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 37 e 41 della legge regionale n. 25/2016. Inserimento dell'art. 37-bis nella legge regionale n. 25/2016. Abrogazione degli articoli 10, 11 e 40 della legge regionale n. 25/2016 e abrogazione della legge regionale n. 14/2017.*

1. Alla legge regionale 7 ottobre 2016, n. 25 (Politiche regionali in materia culturale – Riordino normativo) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1 dell'art. 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche attraverso il suo riconoscimento internazionale»;

b) alla lettera d) del comma 1 dell'art. 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, reti delle riserve della biosfera, rete delle città creative, nonché siti inclusi in altri elenchi istituiti nell'ambito dei programmi UNESCO»;

c) la lettera e) del comma 1 dell'art. 2 è sostituita dalla seguente:

«e) cammini e itinerari culturali»;

d) dopo la lettera h) del comma 1 dell'art. 2 è aggiunta la seguente:

«h-bis) sviluppo arti performative e della creatività artistica.»;

e) alla lettera b) del comma 1 dell'art. 3 le parole «dagli strumenti della programmazione» sono sostituite dalle seguenti: «dal programma triennale per la cultura di cui all'art. 9»;

f) al comma 2 dell'art. 8 le parole «delle attività e delle opportunità culturali» sono sostituite dalle seguenti: «delle attività, delle progettualità e delle opportunità culturali»;

g) la rubrica del titolo II è sostituita dalla seguente: «Programmazione regionale»;

h) la rubrica dell'art. 9 è sostituita dalla seguente: «Programma triennale per la cultura»;

i) il comma 1 dell'art. 9 è sostituito dal seguente:

«1. Costituisce strumento della programmazione regionale il programma triennale per la cultura.»;

j) la lettera b) del comma 2 dell'art. 9 è soppressa;

k) alla lettera e) del comma 2 dell'art. 9 le parole «piani integrati della cultura» sono sostituite dalle seguenti: «progetti integrati»;

l) alla lettera f) del comma 2 dell'art. 9 le parole «di cui all'art. 40» sono soppresse;

m) il comma 3 dell'art. 9 è abrogato;

n) gli articoli 10 e 11 sono abrogati;

o) all'alinea del comma 2 dell'art. 13 le parole «Convenzione per la salvaguardia del patrimonio immateriale» sono sostituite dalle seguenti: «Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale»;

p) alla lettera a) del comma 2 dell'art. 14, dopo le parole «rete integrata di biblioteche» sono inserite le seguenti: «e di sistemi bibliotecari» e le parole «, in particolare attraverso l'organizzazione di sistemi bibliotecari» sono soppresse;

q) all'alinea del comma 3 dell'art. 14 e all'alinea del comma 2 dell'art. 16 le parole da «costituiti con apposita convenzione» a «normativa vigente» sono soppresse;

r) il comma 4 dell'art. 14 è sostituito dal seguente:

«4. La Giunta regionale definisce linee di indirizzo per la costituzione di sistemi bibliotecari che favoriscano l'accesso del più ampio pubblico alla consultazione e alla fruizione del patrimonio librario e documentale e che promuovano servizi culturali di qualità.»;

s) il comma 3 dell'art. 16 è sostituito dal seguente:

«3. La Giunta regionale definisce linee di indirizzo per la costituzione di sistemi museali che favoriscano l'accesso del più ampio pubblico alla fruizione delle collezioni in essi presenti e che promuovano servizi culturali di qualità.»;

t) all'alinea del comma 1 dell'art. 18, dopo la parola «sostiene» sono inserite le seguenti: «e coordina»;

u) al primo periodo del comma 1 dell'art. 19:

1) dopo le parole «l'eredità culturale vivente» sono inserite le seguenti: «e il patrimonio culturale immateriale»;

2) dopo le parole «di valorizzare la diversità culturale dei luoghi» sono aggiunte le seguenti: «e svilupparne e valorizzarne la documentazione»;

v) alla rubrica dell'art. 20 sono aggiunte, in fine, le parole: «e cammini»;

w) al comma 1 dell'art. 20 la parola «, percorsi» è soppressa;

x) al comma 3 dell'art. 20 le parole «itinerari culturali» sono sostituite dalla seguente: «percorsi»;

y) al comma 1 dell'art. 22, dopo l'acronimo «AESS» sono inserite le seguenti parole: «e con la partecipazione delle comunità locali, di istituzioni culturali, scientifiche, di enti e associazioni» e dopo le parole «la conoscenza» sono inserite le seguenti: «l'acquisizione»;

z) la lettera e) del comma 2 dell'art. 22 è soppressa;

aa) la rubrica dell'art. 37 è sostituita dalla seguente: «Progetti integrati della cultura»;

bb) al comma 1 dell'art. 37 le parole «i piani» sono sostituite dalle seguenti: «i progetti»;

cc) il comma 2 dell'art. 37 è sostituito dal seguente:

«2. I progetti integrati della cultura sono finalizzati ad attuare interventi di promozione del territorio, del patrimonio culturale, di attività ed eventi culturali integrati con le politiche regionali di sviluppo economico, tutela ambientale, attrattività e welfare.»;

dd) il comma 3 dell'art. 37 è sostituito dal seguente:

«3. Il contenuto dei progetti è definito in base alle priorità stabilite dal programma triennale per la cultura.»;



ee) il comma 4 dell'art. 37 è abrogato; ff) dopo l'art. 37 è inserito il seguente:

«Art. 37-bis (*Censimento delle scuole di musica e dell'offerta formativa musicale*). — 1. È istituito presso la Giunta regionale l'elenco delle scuole di musica e di enti pubblici o privati che offrono formazione musicale esistenti sul territorio lombardo, quale strumento di ricognizione e monitoraggio, a supporto della programmazione di settore. Nell'elenco confluiscono dati e informazioni sulle strutture raccolti e aggiornati, anche con la collaborazione degli enti locali, secondo modalità definite con deliberazione della Giunta regionale.»;

gg) l'art. 40 è abrogato;

hh) alla lettera a) del comma 1 dell'art. 41 le parole «operativo annuale e dei piani integrati della cultura» sono sostituite dalle seguenti: «triennale e dei progetti integrati della cultura»;

ii) le lettere d) ed f) del comma 1 dell'art. 41 sono soppresse.

2. La legge regionale 2 maggio 2017, n. 14 (Interventi per lo sviluppo dei sistemi bibliotecari della Città metropolitana di Milano) è abrogata, fatti salvi gli effetti prodotti.

#### Art. 15.

##### *Modifica all'art. 5 della legge regionale n. 27/2015*

1. All'art. 5 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo) è apportata la seguente modifica:

a) al comma 2, come sostituito dall'art. 4, comma 7, lettera a), della legge regionale 27 dicembre 2021, n. 24 (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione») dopo le parole «territorio lombardo» sono inserite le seguenti: «, anche con riguardo al patrimonio culturale».

#### Art. 16.

##### *Modifiche agli articoli 1, 2, 3, 6, 8, 9 e 10 della legge regionale n. 20/2022*

1. Alla legge regionale 21 ottobre 2022, n. 20 (Disposizioni sui cimiteri e sugli impianti di cremazione per animali da compagnia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «impianti di cremazione» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «impianti di incenerimento»;

b) al comma 1 dell'art. 1 le parole «così come definiti dall'art. 1, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2003 (Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e *pet-therapy*)» sono soppresse;

c) dopo il comma 1 dell'art. 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Per animali da compagnia si intendono quelli appartenenti ad una delle specie di cui all'Allegato I, Parte A e Parte B, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale.»;

d) alla lettera a) del comma 1 dell'art. 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o alla sola inumazione»;

e) al primo periodo del comma 2 dell'art. 2, dopo le parole «competente per territorio» sono inserite le seguenti: «, nonché al rilascio delle autorizzazioni previste da specifiche normative di settore»;

f) il terzo periodo del comma 2 dell'art. 2 è soppresso;

g) al comma 3 dell'art. 2 le parole «in conformità alle vigenti disposizioni in materia» sono sostituite dalle seguenti: «attestante la sussistenza dei requisiti tecnici, strutturali e impiantistici definiti dal regolamento di cui all'art. 10 o previsti dal progetto edilizio se i titoli abilitativi sono stati ottenuti prima della data di entrata in vigore del medesimo regolamento»;

h) al comma 4 dell'art. 2 le parole «per la cremazione» sono sostituite dalle seguenti: «per l'incenerimento»;

i) il comma 5 dell'art. 2 è abrogato;

j) l'art. 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Localizzazione dei cimiteri e degli impianti di incenerimento per animali da compagnia*). — 1. I comuni individuano le aree da destinare alla realizzazione dei cimiteri per animali da compagnia e degli impianti di incenerimento in conformità alle vigenti disposizioni in materia urbanistica anche con riguardo alle zone di rispetto relative alle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano di cui all'art. 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ferme restando le tutele di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). Ove si tratti della realizzazione di cimiteri, i comuni tengono altresì conto delle caratteristiche del suolo definite dal regolamento di cui all'art. 10.

2. I cimiteri per animali da compagnia sono contornati da una zona di rispetto secondo le disposizioni dell'art. 338 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie). Gli impianti di incenerimento non compresi all'interno di aree cimiteriali sono soggetti al rispetto della distanza minima di cento metri da edifici destinati ad uso abitativo.

3. I cimiteri per animali da compagnia esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere oggetto di ampliamento della superficie solo se soddisfano il requisito di cui al comma 2.»;

k) al secondo periodo del comma 2 dell'art. 6 le parole «avvenuta cremazione» sono sostituite dalle seguenti: «avvenuto incenerimento»;

l) al comma 1 dell'art. 8 la parola «inferiore» è sostituita dalle seguenti: «fino a»;

m) alla rubrica dell'art. 9 sono aggiunte le seguenti parole: «e applicazione delle sanzioni»;





n) al comma 1 dell'art. 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dell'ARPA per la verifica degli aspetti inerenti alla tutela ambientale»;

o) dopo il comma 1 dell'art. 9 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Le sanzioni di cui all'art. 6, commi 3 e 5, sono irrogate dai comuni che introitano i relativi proventi.»;

p) alla lettera a) del comma 1 dell'art. 10 le parole «requisiti tecnici, strutturali, impiantistici e gestionali» sono sostituite dalle seguenti: «requisiti tecnici, strutturali e impiantistici»;

q) dopo la lettera a) del comma 1 dell'art. 10 è inserita la seguente:

«a-bis) compiti dei gestori dei cimiteri.»;

r) alla lettera b) del comma 1 dell'art. 10 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o di ampliamento dei cimiteri e degli impianti di incenerimento»;

s) dopo la lettera c) del comma 1 dell'art. 10 è inserita la seguente:

«c-bis) caratteristiche e dimensioni delle fosse per l'inumazione e delle cellette per le urne cinerarie.»;

t) le lettere d) ed f) del comma 1 dell'art. 10 sono soppresse;

u) dopo la lettera h) del comma 1 dell'art. 10 è aggiunta la seguente:

«h-bis) tempi e modalità di dismissione dei cimiteri.»;

v) dopo l'art. 10 è inserito il seguente:

«Art. 10-bis (Rinvio alla normativa statale). — 1. Per quanto non previsto dalla presente legge si rinvia all'osservanza delle disposizioni della normativa statale di riferimento.».

#### Art. 17.

##### *Modifiche agli articoli 5 e 129 e all'Allegato 1 della legge regionale n. 33/2009*

1. Alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo del comma 5-ter dell'art. 5, dopo le parole «le ATS» sono inserite le seguenti: «e le ASST»;

b) all'alinea del comma 1 dell'art. 129:

1) le parole «delle disposizioni del decreto legislativo 196/2003» sono sostituite dalle seguenti: «della normativa statale ed europea vigente in materia»;

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di mortalità»;

c) dopo la lettera n-bis) del comma 1 dell'art. 129 sono aggiunte le seguenti:

«n-ter) registro grandi traumi;

n-quater) registro epatiti croniche;

n-quinquies) registro rete oftalmologica;

n-sexies) registro fibromialgia;

n-septies) registro broncopneumopatie croniche ostruttive (BPCO);

n-octies) registro malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI);

n-novies) registro delle terapie intensive;

n-decies) registro cefalee;

n-undecies) registro fratture da fragilità ossea;

n-duodecies) registro artroprotesi;

n-terdecies) registro *extra corporeal membrane oxygenation* (ECMO);

n-quaterdecies) registro degli arresti cardiaci.»;

d) il comma 3 dell'art. 129 è sostituito dal seguente:

«3. Per quanto non già disciplinato dalla normativa statale, con regolamenti adottati in conformità al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 57, paragrafo 1, lettera v), del regolamento (UE) n. 2016/679 e dell'art. 154, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 196/2003, sono individuati, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2-ter e 2-sexies dello stesso decreto legislativo, le specifiche finalità perseguite da ciascuno dei registri di cui al comma 1, i tipi di dati personali che possono essere trattati inclusi quelli afferenti alle categorie particolari di cui all'art. 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2016/679, le operazioni eseguibili, i soggetti che possono aver accesso ai dati medesimi, nonché le misure di sicurezza e le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti degli interessati.»;

e) all'Allegato 1, dopo le parole «ASST NORD MILANO comprendente il territorio» sono inserite le seguenti: «e le relative strutture sanitarie e sociosanitarie» e le parole «e i Poliambulatori dell'ex AO ICP» sono soppresse.

#### Art. 18.

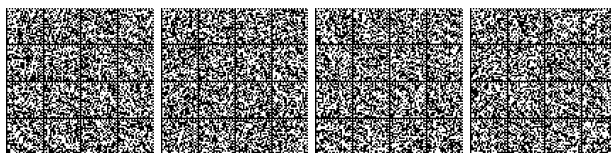
##### *Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 1/2003 e norma transitoria*

1. All'art. 15 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 (Riordino della disciplina delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti in Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo periodo del comma 6 è sostituito dal seguente: «Il commissario di cui al comma 5 dura in carica per non più di diciotto mesi, rinnovabili una sola volta per non più di ulteriori diciotto mesi ove ricorrano situazioni eccezionali di particolare complessità.»;

b) il secondo periodo del comma 6 è soppresso.

2. La durata massima del commissariamento prevista in trentasei mesi dal comma 6 dell'art. 15 della legge regionale n. 1/2003, come modificato dal comma 1, ove ricorrano situazioni eccezionali di particolare complessità si applica anche ai commissariamenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge ancorché già rinnovati.





## Art. 19.

*Modifica all'art. 3 della legge regionale n. 2/2021*

1. All'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 2021, n. 2 (Disposizioni per la prevenzione e la cura dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione e il sostegno ai pazienti e alle loro famiglie) è apportata la seguente modifica:

a) alla lettera d) del comma 2 le parole «un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «due rappresentanti».

## Art. 20.

*Modifica all'art. 7 della legge regionale n. 25/2022*

1. All'art. 7 della legge regionale 6 dicembre 2022, n. 25 (Politiche di welfare sociale regionale per il riconoscimento del diritto alla vita indipendente e all'inclusione sociale di tutte le persone con disabilità) è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il budget di progetto è caratterizzato da flessibilità e dinamicità al fine di integrare, ricomporre, ed eventualmente riconvertire, l'utilizzo delle risorse che lo compongono, nel pieno rispetto del principio di autodeterminazione, autonomia e libera scelta della persona con disabilità. Il budget di progetto può essere autogestito dalla persona con disabilità, con l'obbligo di rendicontazione, secondo modalità da definire, ai sensi della normativa in vigore.»

## Art. 21.

*Modifiche agli articoli 6, 22, 23, 25, 28 e 31 della legge regionale n. 16/2016*

1. Alla legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il quarto periodo del comma 2 dell'art. 6 è sostituito dal seguente: «Il piano triennale può essere aggiornato mediante il piano annuale secondo modalità definite con il regolamento di cui all'art. 23.»;

b) al quinto periodo del comma 2 dell'art. 6, dopo le parole «il piano triennale e il suo» è inserita la seguente parola: «eventuale»;

c) al comma 4-bis dell'art. 22, le parole «gli appartenenti alle forze di polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di cui al comma 6 dell'art. 23» sono sostituite dalle seguenti: «gli appartenenti alle forze di polizia, al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e alle Forze armate di cui al comma 6 dell'art. 23»;

d) al comma 6 dell'art. 23, dopo le parole «famiglie monoparentali,» sono inserite le seguenti: «padri e madri, separati o divorziati, non assegnatari dell'abitazione familiare di proprietà.»;

e) al comma 6 dell'art. 23, dopo le parole «famiglie monoparentali,» sono inserite le seguenti: «coloro che abbiano in corso una procedura di composizione di crisi da sovraindebitamento e si trovino in condizioni di emergenza abitativa.»;

f) al comma 6 dell'art. 23 le parole «appartenenti alle forze di polizia di cui all'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza) e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco di cui al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 22)» sono sostituite dalle seguenti: «appartenenti alle forze di polizia di cui all'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza), al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di cui al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 22) e alle Forze armate di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare)»;

g) alla lettera a) del comma 9 dell'art. 23 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché le procedure e le modalità del suo eventuale aggiornamento.»;

h) l'alinella del comma 10 dell'art. 23 è sostituito dal seguente: «Il regolamento di cui al comma 3 disciplina altresì le condizioni oggettive e soggettive di disagio, disciplina e può individuare le categorie di particolare e motivata rilevanza sociale di cui al comma 6, definisce i relativi punteggi per la formazione della graduatoria, che tengono conto.»;

i) dopo la lettera d) del comma 10 dell'art. 23 è inserita la seguente:

«d-bis) delle categorie di particolare e motivata rilevanza sociale.»;

j) dopo il comma 10 dell'art. 23 è inserito il seguente:

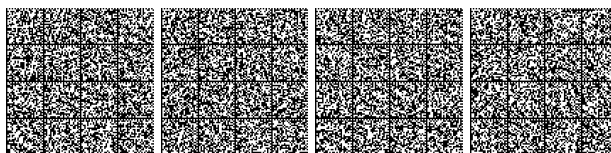
«10-bis. Le categorie di particolare e motivata rilevanza sociale di cui ai commi 6 e 10 possono essere individuate anche in considerazione dell'attività lavorativa svolta dal richiedente nell'ambito della tutela della salute, dell'istruzione e dell'università, della sicurezza e dell'amministrazione della giustizia.»;

k) al quarto periodo del comma 13 dell'art. 23 le parole «, che predispone un appropriato programma volto al recupero dell'autonomia economica e sociale» sono sostituite dalle seguenti: «. In tal caso, l'assegnazione è subordinata alla presa in carico del nucleo familiare da parte dei servizi sociali del comune, che provvedono a predisporre un appropriato programma volto al recupero dell'autonomia economica e sociale, i cui risultati sono presentati nell'ambito del monitoraggio dei protocolli per la sicurezza dei quartieri sottoscritti, anche in sede del citato Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.»;

l) il secondo periodo del comma 2 dell'art. 25 è sostituito dal seguente: «Qualora la condizione di indigenza del nucleo familiare dovesse permanere al termine del contributo finanziario regionale, può essere riconosciuto il contributo di cui al comma 3.»;

m) dopo il comma 5 dell'art. 25 è inserito il seguente:

«5-bis. Gli enti proprietari, al fine di concorrere a perseguire l'obiettivo di una sensibile riduzione della morosità, adottano appropriate modalità organizzative



con particolare riguardo alla periodicità della richiesta di pagamento dei costi della locazione e alla possibilità di scorporare l'importo del canone di locazione da quello dei servizi a rimborso.»;

n) al comma 2-*bis* dell'art. 28, alla lettera b-*bis*) le parole «nella misura massima del quindici per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura massima del venti per cento»;

o) il comma 2 dell'art. 31 è sostituito dal seguente:

«2. Il programma di cui all'art. 28, comma 4, può prevedere:

a) la locazione a canone agevolato determinato ai sensi dell'art. 32, a favore di nuclei familiari aventi una capacità economica che non consente di sostenere un canone di locazione o un mutuo sul mercato abitativo privato ovvero per rispondere a esigenze abitative determinate da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti da attività umana, che abbiano reso inagibile l'abitazione per un periodo prolungato;

b) la locazione nello stato di fatto, a soggetti intermedi, il cui statuto preveda nell'oggetto sociale la gestione di servizi abitativi pubblici o sociali ovvero la gestione di servizi sociali connessi ad esigenze abitative, a favore di nuclei familiari che non sono in grado di soddisfare il proprio bisogno abitativo attraverso il libero mercato oppure a favore di nuclei familiari che hanno esigenze abitative collegate a particolari condizioni meritevoli di tutela, familiari, di lavoro, di studio o di cura. Nel caso in cui la locazione sia finalizzata alla sublocazione, il canone è determinato ai sensi dell'art. 32;

c) la locazione a canoni di mercato, nel caso di immobili di pregio, quale modalità alternativa alle previsioni di cui all'art. 30, comma 1, lettera b);

d) la locazione a usi non residenziali, che permetta l'accesso a beni e servizi di interesse per la comunità residente, nel rispetto dei principi di diversificazione funzionale all'interno dei quartieri e di insediamento di attività economiche.».

## Art. 22.

*Modifiche all'art. 23 della legge regionale n. 24/2006*

1. All'art. 23 della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. I beneficiari di contributi pubblici per acquisto di autobus o filobus o altri mezzi di trasporto sono tenuti a trascrivere, presso il Pubblico registro automobilistico (PRA) e presso i registri di immatricolazione per i veicoli non iscritti al PRA, unitamente all'ammontare dei contributi ricevuti, una formale annotazione contenente il vincolo di destinazione e di inalienabilità dei mezzi di trasporto oggetto della contribuzione pubblica, così come definito con apposito provvedimento della Giunta regionale.»;

b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Con riferimento ai contributi erogati da Regione Lombardia per l'acquisto di mezzi di trasporto destinati ai servizi di trasporto pubblico locale, in caso di anticipata alienazione dei beni acquistati rispetto al periodo di vincolo di destinazione e inalienabilità trascritto con le modalità di cui al comma 8, i beneficiari dei contributi pubblici sono tenuti a restituire alla Regione una quota parte dei contributi erogati proporzionale alla durata del vincolo, secondo quanto disciplinato nei provvedimenti della Giunta regionale riguardanti la concessione del relativo contributo.».

## Art. 23.

*Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 22/2020 e norma transitoria*

1. All'art. 16 della legge regionale 27 novembre 2020, n. 22 (Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2020) sono apportate le seguenti modifiche:

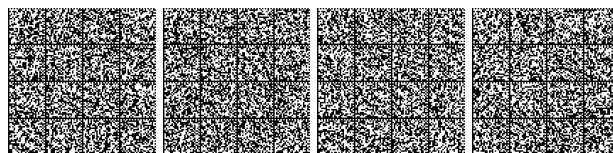
a) alla rubrica le parole «all'art. 6 del decreto-legge 76/2020» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 215 e 218 del decreto legislativo n. 36/2023»;

b) al comma 1 le parole «dell'art. 6, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120» sono sostituite dalle seguenti: «dell'art. 215 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici)» e le parole «dell'art. 6, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 76/2020 convertito dalla legge n. 120/2020» sono sostituite dalle seguenti: «dell'art. 218 del medesimo decreto legislativo n. 36/2023»;

c) al comma 2 le parole «all'art. 6, commi 2 e 4, del decreto-legge n. 76/2020 convertito dalla legge n. 120/2020» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 215 del decreto legislativo n. 36/2023» e le parole «all'art. 6, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 76/2020 convertito dalla legge n. 120/2020» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 218 del medesimo decreto legislativo n. 36/2023»;

d) al comma 3 le parole «dai commi 2 e 5 del citato art. 6 del decreto-legge n. 76/2020 convertito dalla legge n. 120/2020» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 2 dell'art. 1 e dall'art. 6 dell'allegato V.2 al decreto legislativo n. 36/2023» e le parole «comma 1-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2 del presente articolo».

2. La Giunta regionale, con deliberazione da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità per la designazione e la nomina da parte della regione, rispettivamente, del presidente del collegio consultivo tecnico e del terzo componente del collegio consultivo tecnico ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 22/2020, come modificato al comma 1 del presente articolo.



3. Nelle more della formazione dell'elenco adottato ai sensi della deliberazione di cui al comma 2 restano efficaci l'Allegato A della deliberazione della Giunta regionale 17 marzo 2021, n. 4420 e l'elenco regionale formato ai fini delle designazioni e nomine di competenza della Regione.

#### Art. 24.

##### *Abrogazione dell'art. 11 e modifica dell'art. 24-bis della legge regionale n. 17/2015*

1. Alla legge regionale 24 giugno 2015, n. 17 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità) sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'art. 11 è abrogato;

b) al comma 5 dell'art. 24-bis dopo le parole «delle associazioni di categoria,» sono inserite le seguenti: «delle università, degli ordini professionali,».

#### Art. 25.

##### *Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 2/2020*

1. All'art. 2 della legge regionale 7 febbraio 2020, n. 2 (Sostegno alle associazioni combattentistiche, d'arma e delle associazioni delle forze dell'ordine) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La partecipazione ai bandi per finanziare le iniziative e gli interventi di cui al comma 1 è riservata alle associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 2 e alle rispettive diramazioni territoriali.»;

b) al comma 4 le parole «e i termini per la presentazione delle domande» sono soppresse.

#### Art. 26.

##### *Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 18/2010 e all'art. 2 della legge regionale n. 18/2022.*

1. All'art. 8 della legge regionale 6 dicembre 2010, n. 18 (Disciplina del Difensore regionale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dopo le parole «dei consumatori e degli utenti» sono inserite le seguenti: «, nonché la funzione di Garante per il diritto alla salute,»;

b) dopo la lettera c-bis) del comma 2 è aggiunta la seguente:

«c-ter) assicura la tutela dei diritti di ciascun soggetto destinatario di prestazione sanitaria e sociosanitaria, ai sensi dell'art. 2, commi 1, 2 e 3, della legge 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie);»;

c) dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:

«4-ter. In qualità di Garante per il diritto alla salute, il Difensore, qualora verifichi la fondatezza delle segnalazioni pervenutegli, interviene nei confronti degli

uffici di pubblica tutela (UPT), degli enti pubblici regionali, delle unità d'offerta sanitaria e sociosanitaria, nonché dei soggetti gestori pubblici e privati accreditati, per assicurare l'accesso alle prestazioni e l'efficacia nell'erogazione dei servizi.».

2. Alla legge regionale 8 agosto 2022, n. 18 (Riorganizzazione degli organi di garanzia regionali: Difensore regionale, Garante per l'infanzia e l'adolescenza, Garante regionale per la tutela delle vittime di reato, Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1 dell'art. 2 dopo le parole «l'attività di difesa civica» sono inserite le seguenti: «e di tutela del diritto alla salute»;

b) alla lettera b) del comma 1 dell'art. 2 le parole «tutela del diritto alla salute, nonché della» sono soppresse.

3. Dalla data di entrata in vigore dei commi 1 e 2 il difensore regionale subentra nei rapporti e nei procedimenti relativi al diritto alla salute facenti capo al Garante per la tutela dei minori e delle fragilità.

#### Art. 27.

##### *Modifiche all'art. 29 della legge regionale n. 27/2021*

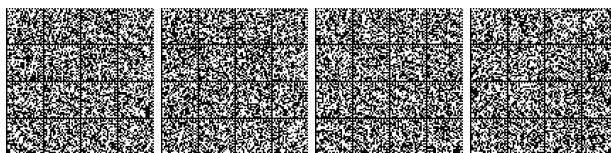
1. All'art. 29 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 27 (Disposizioni regionali in materia di protezione civile) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo e il secondo periodo del comma 1 sono sostituiti dai seguenti: «Entro il termine previsto dalle disposizioni finali della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 aprile 2021 recante «Indirizzi per la predisposizione dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali», di cui alla lettera c) del punto 2 di tale direttiva, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale la proposta di formulazione della sezione generale del piano regionale di protezione civile, di cui all'art. 15, comma 1, della presente legge. A seguito dell'approvazione della sezione generale del piano, i singoli piani di settore, di cui alla sezione settoriale del medesimo piano, sono sottoposti a verifica ai fini di un eventuale aggiornamento o di una eventuale revisione da parte della Giunta regionale e devono essere, nel caso, approvati entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della sezione generale del piano.»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Entro il termine di cui al primo periodo del comma 1 le province e la Città metropolitana di Milano adeguano la rispettiva pianificazione in materia di protezione civile agli indirizzi regionali di cui all'art. 17, comma 1, nonché alle prescrizioni di cui alla presente legge. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi piani, continuano a trovare applicazione gli strumenti di pianificazione già vigenti.»;

c) al primo periodo del comma 2 le parole «le province, la Città metropolitana di Milano e» sono soppresse e la parola «rispettiva» è sostituita dalla seguente: «propria».





## Art. 28.

*Modifica all'art. 4 della legge regionale n. 5/2017*

1. All'art. 4 della legge regionale 27 febbraio 2017, n. 5 (Rete escursionistica della Lombardia e interventi per la valorizzazione delle strade e dei sentieri di montagna di interesse storico) è apportata la seguente modifica:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Chiunque intraprende un percorso della REL lo fa sotto la propria responsabilità, consapevole dei rischi connessi alla frequentazione della rete escursionistica usando la necessaria diligenza, rispettando la segnaletica, nonché i divieti emanati dalla protezione civile o da altre autorità competenti, non danneggiando le strutture di pertinenza e l'ambiente circostante. L'escursionista deve valutare con la necessaria diligenza gli eventi atmosferici ed essere dotato di adeguata attrezzatura assumendosi la responsabilità dei rischi e dei danni che possano derivargli dalla sua negligenza, imprudenza e imperizia.».

## Art. 29.

*Modifiche agli articoli 45 e 80 e abrogazione dell'art. 83 della legge regionale n. 12/2005*

1. Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il Governo del territorio) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 dell'art. 45 è inserito il seguente:

«1-bis. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, in caso di strumenti di pianificazione attuativa intercomunale o di valenza sovracomunale, ivi compresi quelli conseguenti all'approvazione di strumenti di programmazione negoziata, lo scomputo degli oneri di urbanizzazione può essere regolamentato dai comuni interessati, anche sotto il profilo finanziario, sulla base della valutazione comparativa degli interessi complessivi coinvolti e fermo restando il perseguimento del pubblico interesse. La disposizione di cui al primo periodo è applicabile, ove ne ricorrano i presupposti, anche agli strumenti di pianificazione attuativa in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente comma, purché non siano scaduti i termini per la realizzazione dei relativi interventi.»;

b) al primo periodo del comma 7-bis dell'art. 80 le parole «espressa in metri cubi per interventi edilizi o in metri per interventi stradali e infrastrutturali a rete» sono sostituite dalle seguenti: «espressa in metri cubi per interventi edilizi, in metri quadrati per interventi a raso o in metri lineari per interventi stradali e infrastrutturali a rete»;

c) l'art. 83 è abrogato.

## Art. 30.

*Modifiche agli articoli 3 e 6 e abrogazione dell'art. 4 della legge regionale n. 28/2009*

1. Alla legge regionale 10 dicembre 2009, n. 28 (Disposizioni per l'utilizzo e la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo del comma 5 dell'art. 3, dopo le parole «criteri per l'esercizio coordinato ed integrato delle attività minerarie in esercizio» sono inserite le seguenti: «, degli interventi per la valorizzazione»;

b) dopo il primo periodo del comma 5 dell'art. 3 è aggiunto il seguente: «Il regolamento di cui al precedente periodo può prevedere, altresì, ove necessario ai fini di univocità applicativa, le definizioni riferite, in particolare, agli interventi per la valorizzazione e alle attività di valorizzazione.»;

c) l'art. 4 è abrogato;

d) al comma 1 dell'art. 6 le parole «a fini di ricerca scientifica, turistici e culturali» sono sostituite dalle seguenti: «a fini di ricerca scientifica, turistici, culturali e sociali»;

e) al primo periodo del comma 4 dell'art. 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «inclusi i casi di revoca e di decadenza del provvedimento autorizzatorio.»;

f) al comma 4 dell'art. 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il regolamento di cui al precedente periodo può prevedere, altresì, ove necessario ai fini di univocità applicativa, le definizioni riferite agli interventi di cui al comma 1 e alle correlate attività di valorizzazione.».

## Art. 31.

*Modifica all'art. 28 della legge regionale n. 20/2021*

1. All'art. 28 della legge regionale 8 novembre 2021, n. 20 (Disciplina della coltivazione sostenibile di sostanze minerali di cava e per la promozione del risparmio di materia prima e dell'utilizzo di materiali riciclati) è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. La Città metropolitana di Milano può autorizzare la prosecuzione dell'attività estrattiva già oggetto di proroga ai sensi del comma 4, a condizione che tale attività non sia in contrasto con le previsioni per gli ambiti territoriali estrattivi individuati dal nuovo piano cave della Città metropolitana, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 28 giugno 2022, n. XI/2501, e a condizione che, entro la data di entrata in vigore della legge regionale recante (Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2024), sia stata, alternativamente, presentata istanza di:

a) provvedimento autorizzatorio unico ai sensi dell'art. 27-bis del decreto legislativo 152/2006 e della legge regionale. 5/2010, ai fini della gestione produttiva di tali ambiti;

b) verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (VIA).

4-ter. Le autorizzazioni rilasciate dalla Città metropolitana in applicazione del comma 4-bis sono efficaci fino al 31 dicembre 2025 o, se antecedente a tale data, fino al rilascio dell'autorizzazione che abilita l'escavazione per l'ambito in attuazione del nuovo piano cave approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 28 giugno 2022, n. XI/2501.».

## Art. 32.

*Modifica all'art. 8 della legge regionale n. 12/2007*

1. All'art. 8 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 12 (Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico ge-





nerale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche» ed altre disposizioni in materia di gestione dei rifiuti) è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

«7-bis. Nelle more dell'individuazione nel programma regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) di modalità specifiche di applicazione dei criteri localizzativi alle istanze relative a discariche vicine ai confini regionali, sono sospesi i procedimenti autorizzativi riguardanti la realizzazione di nuove discariche o ampliamenti di discariche posti a meno di 10 chilometri dal confine regionale. A tal fine, è avviato l'aggiornamento del PRGR approvato con deliberazione di Giunta regionale 23 maggio 2022, n. XI/6408 e sono sentite le Regioni confinanti. La sospensione, di cui al primo periodo, opera fino alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della relativa deliberazione di approvazione di aggiornamento del PRGR e, comunque, non oltre il 31 marzo 2025.

7-ter. Nelle more dell'approvazione dei piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP) e del piano territoriale metropolitano (PTM) e loro varianti che introducono elementi di salvaguardia aggiuntiva di cui all'art. 16, comma 2-ter, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), i procedimenti di autorizzazione di nuovi impianti di incenerimento e di termovalorizzatori di rifiuti o di ampliamento degli esistenti, pendenti tra la data di entrata in vigore della legge regionale recante "Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2024" e la data di approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al secondo periodo del comma 2-ter dell'art. 16 della legge regionale n. 26/2003, sono sospesi fino all'approvazione di tale deliberazione della Giunta regionale e, comunque, non oltre il 31 ottobre 2025. La Regione, ricevuta la documentazione da parte delle province o della Città metropolitana di Milano, procede secondo quanto previsto al comma 2-ter dell'art. 16 della legge regionale n. 26/2003. I criteri di idoneità o di non idoneità alla localizzazione degli impianti di incenerimento e di termovalorizzatori dei rifiuti, derivanti dalla procedura di cui al precedente periodo, si applicano anche ai procedimenti di cui al primo periodo del presente comma.».

#### Art. 33.

##### *Modifica all'art. 27 della legge regionale n. 24/2006*

1. All'art. 27 della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente) è apportata la seguente modifica:

a) al comma 18-bis le parole «Ove l'accertamento delle violazioni di cui al comma 11» sono sostituite dalle seguenti: «Ove l'accertamento delle violazioni di cui ai commi 11 e 11-ter».

2. La modifica di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni accertate dalla data di entrata in vigore della legge regionale 27 dicembre 2023, n. 8 (Disposizioni per

l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale n. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» - Collegato 2024).

#### Art. 34.

*Attuazione degli impegni assunti con il Governo in applicazione del principio di leale collaborazione. Modifiche all'art. 60 quater della legge regionale n. 33/2009, all'art. 25 della legge regionale n. 26/1993 e agli articoli 2, 3 e 5 della legge regionale n. 18/2015.*

1. All'art. 60-quater della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) è apportata la seguente modifica:

a) al primo periodo del comma 1-bis, come inserito dall'art. 14, comma 1, lettera a), della legge regionale 14 novembre 2023, n. 4 (Legge di revisione normativa ordinamentale 2023), la parola «indeterminato,» è soppressa.

2. All'art. 25 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria), come modificata dall'art. 10 della legge regionale n. 4/2023, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5-quater le parole «, anche in caso di previsione dell'espletamento della procedura di valutazione di incidenza predisposta preventivamente e che dovrà essere contestualmente allegata all'istanza» sono sostituite dalle seguenti: «; nei casi in cui è prevista la procedura di valutazione di incidenza, questa viene espletata preventivamente con esito positivo e allegata all'istanza.»;

b) il secondo periodo del comma 5-septies è sostituito dal seguente: «Sono assoggettati alla procedura di valutazione di incidenza, qualora dovuta, i rinnovi degli appostamenti esistenti e autorizzati al momento della data di entrata in vigore della legge regionale 14 novembre 2023, n. 4 (Legge di revisione normativa ordinamentale 2023), ubicati all'interno dei siti Natura 2000 o all'esterno nel raggio di cento metri in caso di incidenza significativa sui siti stessi.».

3. Alla legge regionale 1 luglio 2015, n. 18 (Gli orti di Lombardia. Disposizioni in materia di orti didattici, urbani, collettivi e riabilitativo-terapeutici), come modificata dalla legge regionale n. 8/2024, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera d-bis) del comma 1 dell'art. 2, le parole «ad associazioni per finalità sociali o» sono sostituite dalle seguenti: «ad enti del Terzo settore e, in subordine, ad associazioni per finalità sociali oppure»;

b) al comma 1 dell'art. 3, le parole «associazioni di volontariato e di promozione sociale» sono sostituite dalle seguenti: «associazioni per finalità sociali»;

c) al comma 5 dell'art. 5, dopo le parole «dai comuni» sono inserite le seguenti: «ad enti del Terzo settore e»;

d) al comma 7 dell'art. 5, dopo le parole «a ciascun nucleo familiare» sono inserite le seguenti: «o ente del Terzo settore».



## Art. 35.

*Sostituzione dell'art. 12 della legge regionale n. 5/2007*

1. L'art. 12 della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 5 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - «Collegato ordinamentale 2007») è sostituito dal seguente:

«Art. 12 (*Patrocinio e contributi del Consiglio regionale a favore di enti ed associazioni per iniziative di interesse regionale*). — 1. Il Consiglio regionale può concedere il proprio patrocinio a carattere non oneroso ai seguenti soggetti richiedenti:

a) soggetti pubblici e soggetti di natura associativa che per disposizione statutaria o dell'atto costitutivo, ovvero per natura giuridica o come deducibile dalle loro attività non perseguano fini di lucro (enti, istituzioni, associazioni, comitati e altri soggetti assimilabili previsti dalla legge);

b) soggetti che perseguono fini di lucro, per iniziative *non profit* di eccezionale carattere benefico, sociale, culturale, umanitario e per iniziative fieristiche finalizzate a promuovere il territorio e le sue risorse economiche, produttive e turistiche.

2. Il patrocinio può essere concesso per iniziative di particolare interesse regionale e che siano coerenti con le disposizioni statutarie regionali di alto rilievo culturale, sociale, scientifico, artistico, storico, sportivo, organizzate nel territorio regionale, ovvero su quello nazionale o all'estero su temi di interesse regionale.

3. Il Consiglio regionale può concedere, nei limiti del relativo fondo del proprio bilancio, contributi a enti, istituzioni, associazioni, comitati, che non abbiano fini di lucro, per la promozione di iniziative e manifestazioni di particolare interesse e rilievo regionale. Tali manifestazioni devono essere qualificanti per le funzioni e le attività del Consiglio regionale. I progetti per i quali viene richiesto il contributo al Consiglio regionale non possono godere di altri contributi regionali.

4. I soggetti che intendono fruire del patrocinio e dei contributi, di cui al presente articolo, devono farne domanda al Presidente del Consiglio regionale.

5. Le disposizioni attuative del presente articolo sono adottate dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.».

## Art. 36.

*Clausola di neutralità finanziaria*

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

## Art. 37.

*Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 23 luglio 2024

FONTANA

24R00301

LEGGE REGIONALE 23 luglio 2024, n. 12.

**Legge di semplificazione 2024.**

(Pubblicata nel Supplemento del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 30 del 25 luglio 2024)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

## Art. 1.

*Modifiche agli articoli 37, 42, 44 e 148 della l.r. 6/2010. Inserimento dell'art. 37-bis nella l.r. 6/2010. Abrogazione degli articoli 35, 36, 39, 40 e 41 della l.r. 6/2010*

1. Alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) sono apportate le seguenti modifiche:

a) gli articoli 35 e 36 sono abrogati;

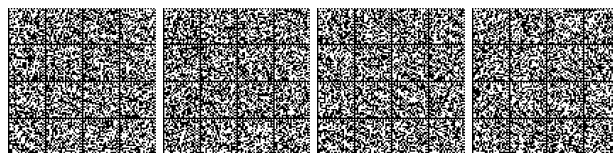
b) dopo il comma 1 dell'art. 37 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Nuovi mercati all'ingrosso possono essere istituiti con provvedimento del comune territorialmente competente, nel rispetto della normativa vigente, ivi inclusa quella urbanistico-territoriale, paesaggistica, ambientale ed edilizia, previo parere preventivo vincolante della Giunta regionale.

1-ter. La Giunta regionale esprime il parere sulla base della programmazione regionale di cui all'art. 4, sentita ANCI e le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative del settore commercio e dei produttori agricoli ai sensi della legge 580/1993.»;

c) dopo l'art. 37 è inserito il seguente:

«Art. 37-bis (*Ampliamento dei mercati all'ingrosso*). — 1. I mercati all'ingrosso esistenti possono essere ampliati con provvedimento del comune territorialmen-



te competente, nel rispetto della normativa vigente, ivi inclusa quella urbanistico-territoriale, paesaggistica, ambientale ed edilizia su iniziativa:

- a) dei comuni e delle comunità montane;
- b) di consorzi costituiti fra enti locali territoriali;
- c) di consorzi, società e altre forme associative costituite tra enti locali territoriali e altri soggetti pubblici o privati.»;
- d) gli articoli 39, 40 e 41 sono abrogati;
- e) l'alinea del comma 1 dell'art. 42 è sostituito dal seguente: «Con regolamento comunale sono definite le disposizioni riguardanti:»;
- f) al comma 3 dell'art. 42 le parole «, nell'osservanza delle direttive di cui al comma 1,» sono soppresse;
- g) la lettera b) del comma 1 dell'art. 44 è soppressa;
- h) al comma 1 dell'art. 148 le parole «in conformità con gli indirizzi del piano,» sono soppresse.

#### Art. 2.

##### *Modifiche agli articoli 88 e 89 della l.r. 6/2010*

1. Alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 4-*bis* dell'art. 88 è aggiunto il seguente:

«4-*ter*. Nei casi di modifiche, di cui al comma 3, lettera a), di un impianto di distribuzione di carburante già esistente, gli obblighi di cui all'art. 89 possono comunque essere assolti con la dotazione del prodotto idrogeno, fermo restando l'obbligo di dotazione dell'erogatore di elettricità di cui al medesimo articolo.»;

b) alla rubrica dell'art. 89 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché per la dotazione del prodotto idrogeno»;

c) al comma 2 dell'art. 89, dopo le parole «GPL, e in aggiunta,» le parole «nelle aree individuate con provvedimento amministrativo della Giunta regionale,» sono soppresse;

d) al comma 2 dell'art. 89 le parole «e pari o inferiore a 50 kW» sono soppresse;

e) il secondo periodo del comma 4 dell'art. 89 è sostituito dal seguente: «In tal caso l'impianto deve, comunque, dotarsi del prodotto GPL, se ubicato in un bacino carente di tale prodotto, salvo comprovate impossibilità tecniche verificate, nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'art. 87, comma 2, dall'ente che rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di distribuzione carburanti o, in alternativa, può dotarsi del prodotto idrogeno.»;

f) dopo il comma 4 dell'art. 89 è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. È fatta salva la possibilità di realizzare stazioni di rifornimento che erogino esclusivamente idrogeno.».

#### Art. 3.

##### *Modifiche all'art. 6 della l.r. 11/2014*

1. All'art. 6 della legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al terzo periodo del comma 3 le parole «il sistema dell'interoperabilità previsto dall'art. 11 delle norme tecniche allegate al decreto del Presidente della Repubblica 160/2010» sono sostituite dalle seguenti: «il sistema dell'interoperabilità disciplinato ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 160/2010»;

b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

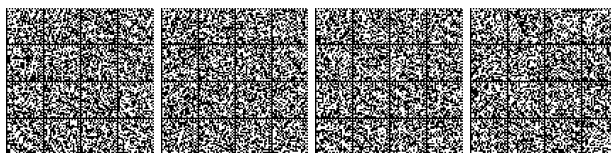
«7-*bis*. Al fine di favorire l'accelerazione delle tempistiche per la gestione delle istanze per il riconoscimento ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, del regolamento (CE) 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi e del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale), i SUAP utilizzano modalità automatiche per l'inoltro delle medesime istanze alle Agenzie di tutela della salute (ATS) e per la messa a disposizione del provvedimento di riconoscimento all'operatore economico interessato, nonché per l'alimentazione del fascicolo informatico d'impresa. Con decreto del dirigente della struttura regionale competente in materia di semplificazione degli adempimenti per l'attività d'impresa sono disposte le modalità attuative delle disposizioni di cui al primo periodo.».

#### Art. 4.

##### *Modifiche agli articoli 6, 14, 18, 21, 26, 29, 38, 39 e 40 della l.r. 27/2015*

1. Alla legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del comma 3 dell'art. 6 le parole «e cura dei relativi elenchi da trasmettere mensilmente alla stessa, ai fini della validazione dei dati dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)» sono sostituite dalle seguenti: «, nonché alimentazione e aggiornamento del sistema informativo regionale di cui all'art. 14, comma 3, con i dati relativi alle strutture ricettive, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi nei confronti dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).»;





b) il comma 4 dell'art. 14 è sostituito dal seguente:

«4. L'Osservatorio rende disponibili i dati relativi alle attività ricettive alberghiere e non alberghiere sotto forma di elenco unico regionale suddiviso per tipologia, curandone la pubblicazione sul portale regionale.»;

c) al comma 5-bis dell'art. 14 le parole: «, alle SCIA» sono soppresse;

d) al comma 2 dell'art. 18 le parole: «, con o senza servizio autonomo di cucina,» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Solo gli appartamenti di cui al precedente periodo sono dotati di servizio autonomo di cucina.»;

e) al comma 7 dell'art. 21 le parole «trasmettono alla Regione, all'Osservatorio regionale del turismo e dell'attrattività e all'ISTAT gli elenchi delle strutture ricettive distinte per tipologia e livello di classificazione» sono sostituite dalle seguenti: «inseriscono i dati relativi alle strutture ricettive nel sistema informativo regionale di cui all'art. 14, comma 3.»;

f) alla lettera b) del comma 2 dell'art. 26 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ogni periodo di interruzione dell'attività deve essere inserito dal gestore all'interno del sistema informativo regionale utilizzato per la comunicazione dei flussi turistici.»;

g) al comma 2 dell'art. 29 le parole «comunicato preventivamente alla provincia competente per territorio o alla Città metropolitana di Milano» sono sostituite dalle seguenti: «inserito dal gestore all'interno del sistema informativo regionale utilizzato per la comunicazione dei flussi turistici»;

h) al comma 3 dell'art. 38 le parole «, all'Osservatorio regionale del turismo e dell'attrattività» sono soppresse;

i) al comma 6 dell'art. 38 le parole «alla cessazione temporanea o definitiva dell'attività» sono sostituite dalle seguenti: «alla sospensione temporanea e alla cessazione dell'attività»;

j) al comma 7 dell'art. 38 le parole «cessazione temporanea dell'attività» sono sostituite dalle seguenti: «sospensione temporanea dell'attività», le parole «e per le attività ricettive svolte in modo non continuativo» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «e sono applicate le sanzioni di cui all'art. 39, comma 1.»;

k) dopo il comma 7 dell'art. 38 è inserito il seguente:

«7-bis. Le attività ricettive di cui alla presente legge durante il periodo di interruzione e di sospensione temporanea non possono esercitare alcun tipo di attività avente finalità turistica.»;

l) il comma 12 dell'art. 38 è abrogato;

m) dopo il comma 3 dell'art. 39 è inserito il seguente:

«3.1. I soggetti che non ottemperano al divieto di svolgere l'attività turistica durante il periodo di interruzione e sospensione temporanea di cui all'art. 38, comma 7-bis, sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 1.000 a euro 5.000.»;

n) il comma 2 dell'art. 40 è abrogato.

## Art. 5.

### *Modifica all'art. 50 della l.r. 31/2008*

1. All'art. 50 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) è apportata la seguente modifica:

a) il comma 6-bis è sostituito dal seguente:

«6-bis. I piani di assestamento e i piani di indirizzo forestale sono sottoposti alla valutazione di incidenza di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Non richiedono ulteriore valutazione di incidenza i tagli e le attività selvicolturali eseguiti in conformità alle disposizioni dei piani di assestamento e dei piani di indirizzo forestale.».

## Art. 6.

### *Modifiche agli articoli 19 e 25-bis della l.r. 86/1983*

1. Alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'art. 19 è sostituito dal seguente:

«1. Il provvedimento di adozione del piano territoriale di coordinamento o delle relative varianti è pubblicato, a cura dell'ente gestore, negli albi pretori dei comuni e della Città metropolitana o della provincia territorialmente interessata per trenta giorni consecutivi, dandone ulteriore avviso nel BURL e su almeno due quotidiani con l'indicazione della sede ove si può prendere visione dei relativi elaborati; chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni entro i successivi sessanta giorni. Ferma restando la disciplina statale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e di valutazione di incidenza, entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni di cui al primo periodo, nell'ambito dell'ente gestore del parco l'autorità competente per la VAS esprime il parere motivato di cui all'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), che dà anche atto degli esiti della valutazione di incidenza o che, in alternativa, si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e ai sensi dell'art. 25-bis, comma 6-bis, della presente



legge; il piano controdedotto, deliberato dall'ente gestore del parco, è trasmesso alla Giunta regionale entro i successivi sessanta giorni.»;

b) al comma 2 dell'art. 19 dopo le parole «pianificazione regionale» sono inserite le seguenti: «, anche in relazione agli obiettivi di conservazione naturalistico-ambientale.»;

c) la lettera c) del comma 3 dell'art. 25-bis è sostituita dalle seguenti:

«c) effettua la valutazione di incidenza dei piani territoriali, urbanistici e di settore e dei programmi di livello regionale, provinciale e metropolitano, ad eccezione dei casi di cui al comma 6-bis del presente articolo;

c-bis) effettua la valutazione di incidenza nell'ambito della procedura di VIA di competenza regionale;»;

d) dopo il comma 6 dell'art. 25-bis è inserito il seguente:

«6-bis. Gli enti gestori di parchi regionali e naturali effettuano la valutazione di incidenza dei rispettivi piani territoriali di coordinamento e delle relative varianti, di cui agli articoli 17 e 19-bis.».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai procedimenti di approvazione dei piani dei parchi regionali e naturali, nonché a quelli delle relative varianti, avviati e non ancora adottati dai rispettivi enti gestori alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le modalità di svolgimento della procedura di VAS, di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, ai fini dell'approvazione dei piani, di cui agli articoli 19 e 19-bis della l.r. 86/1983, sono specificate con deliberazione della Giunta regionale da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 7.

##### *Modifiche agli articoli 17 e 32 della l.r. 12/2005*

1. Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 11 dell'art. 17 è inserito il seguente:

«11-bis. Il PTCP e il PTM possono essere aggiornati annualmente, rispettivamente con deliberazione del consiglio provinciale e del consiglio metropolitano, entro novanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione (BURL) dell'aggiornamento annuale del piano territoriale regionale (PTR), di cui all'art. 22, e comunque nel rispetto degli obiettivi programmatici e delle disposizioni del PTR. L'aggiornamento del PTCP o del PTM può comportare adeguamenti conseguenti al rapporto di monitoraggio di piano e l'introduzione di modifiche e integrazioni volte a garantire il coordinamento con altri atti sia della programmazione provinciale o metropolitana, sia della programmazione regionale, statale ed europea, assicurandone la compatibilità. A cura della provincia e della Città metropolitana di Milano viene pub-

blicato nel BURL l'avviso dell'avvenuto aggiornamento di cui al presente comma. Ai fini della realizzazione del SIT di cui all'art. 3, la pubblicazione nel BURL è subordinata all'invio alla Regione degli atti del PTCP e del PTM in forma digitale. Il piano aggiornato è depositato presso la segreteria provinciale o metropolitana. Per l'aggiornamento di cui al presente comma non sono richiesti né la valutazione da parte della Regione né il parere della conferenza di cui all'art. 16, per il PTCP, né quello della conferenza metropolitana integrata di cui all'art. 5, comma 1, della l.r. 32/2015, per il PTM.»;

b) il comma 13 dell'art. 17 è sostituito dal seguente:

«13. Le province e la Città metropolitana di Milano assicurano ampia informazione e diffusione delle varianti introdotte ai sensi dei commi 11-bis e 12.»;

c) al comma 14 dell'art. 17 le parole «Le varianti al PTCP, diverse da quelle di cui ai commi 11 e 12» sono sostituite dalle seguenti: «Le varianti al PTCP e al PTM, diverse da quelle di cui ai commi 11, 11-bis e 12»;

d) al primo periodo del comma 3-bis dell'art. 32 le parole «riguardo, in particolare, alla conformità delle stesse con i vigenti strumenti di pianificazione paesistica, territoriale e urbanistica, nonché con la normativa igienico-sanitaria e con la restante normativa applicabile» sono sostituite dalle seguenti: «riguardo, in particolare, alla conformità delle stesse con i vigenti strumenti di pianificazione paesistica, territoriale ed urbanistica, nonché con la normativa edilizia, con quella igienico-sanitaria e con la restante normativa applicabile, nonché riguardo all'appropriatezza degli elementi tecnici e prestazionali inerenti alla qualità del progetto architettonico dell'intervento, ai progetti delle opere di urbanizzazione e di attrezzature per servizi o alla eventuale definizione di un atto d'obbligo o di una convenzione urbanistica».

#### Art. 8.

##### *Modifica all'art. 8 della l.r. 12/2007*

1. All'art. 8 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 12 (Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche» ed altre disposizioni in materia di gestione dei rifiuti) è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. Nelle aree di cava, anche cessata, nelle aree produttive, nelle aree degradate e in quelle da riqualificare, collocate all'interno dei territori indicati dai disciplinari di cui alle aree DOC e DOCG, il programma regionale di gestione dei rifiuti prevede la possibilità che siano autorizzate discariche solo previa valutazione sito specifica, costituendo tale localizzazione criterio penalizzante. In sede di previsione dei criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, di cui all'art. 199,



comma 3, lettera l), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), il programma regionale di gestione dei rifiuti dettaglia le modalità per l'individuazione delle aree, di cui al precedente periodo, in cui possono essere autorizzate discariche, definisce le ulteriori misure di tutela e individua i soggetti da coinvolgere nel procedimento autorizzativo.».

Art. 9.

*Modifica all'art. 20 della l.r. 5/2020*

1. All'art. 20 della legge regionale 8 aprile 2020, n. 5 (Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Lombardia e determinazione del canone in attuazione dell'art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica», come modificato dall'art. 11-*quater* del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 «Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione» convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12) è apportata la seguente modifica:

a) il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. Le somme per investimenti assegnate ai sensi del comma 10 sono prioritariamente destinate a servizi, opere e interventi riguardanti i territori dei comuni interessati dalle grandi derivazioni a scopo idroelettrico di cui alla presente legge.».

Art. 10.

*Clausola di neutralità finanziaria*

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 11.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 23 luglio 2024

FONTANA

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 14 giugno 2024, n. 7.

**Abrogazioni e modifiche di leggi e disposizioni regionali in collegamento con la sessione europea 2024. Altri interventi di adeguamento normativo.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 182 del 14 giugno 2024 - Parte Prima)*

### L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

*(Omissis).*

### Capo I

#### DISPOSIZIONI GENERALI.

#### ABROGAZIONI DI LEGGI E SINGOLE DISPOSIZIONI REGIONALI

### Art. 1.

#### Finalità

1. La presente legge è finalizzata a semplificare il sistema normativo regionale, in attuazione del principio di miglioramento della qualità della legislazione contenuto nella legge regionale 7 dicembre 2011, n. 18 (Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. Istituzione della sessione di semplificazione) e del principio di revisione periodica della normativa previsto a livello europeo dal «Programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (*Regulatory Fitness and Performance Programme* (REFIT))», di cui alla Comunicazione n. 746 del 12 dicembre 2012 della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni (Adeguatezza della regolamentazione dell'Unione europea), mediante l'abrogazione espressa di leggi e di singole disposizioni normative regionali già implicitamente abrogate o comunque non più operanti o applicate, nonché mediante disposizioni di modifica connesse a specifiche esigenze di adeguamento normativo di leggi regionali.





2. Con la presente legge sono previsti adeguamenti normativi in materia di attività produttive, sanità e sociale, trasporti e ambiente.

## Art. 2.

### *Abrogazioni*

1. Sono abrogate le leggi e le disposizioni legislative di cui all'allegato A.

2. Le leggi e le disposizioni legislative di cui al comma 1 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, compresi quelli di carattere sanzionatorio e quelli di esecuzione degli impegni di spesa.

3. In conformità con i principi generali dell'ordinamento, salvo diversa espressa disposizione, l'abrogazione di leggi e di disposizioni legislative regionali attuata con la presente legge non determina la reviviscenza di disposizioni modificate o abrogate dalle stesse. Pertanto, restano comunque in vigore le modifiche normative operate dalle disposizioni abrogate.

## Capo II

### DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO

## Art. 3.

### *Modifiche all'articolo 52 della legge regionale n. 8 del 1994*

1. All'articolo 52 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 11, le parole: «Le strutture aventi le caratteristiche di cui ai commi 1, 2 e 3, predisposte entro il perimetro delle aziende di cui all'art. 16 della legge statale, nel rispetto dei provvedimenti regionali non costituiscono «appostamenti fissi» bensì «apprestamenti» e le stesse non sono soggette all'autorizzazione e al consenso di cui ai commi 4 e 5 e non richiedono l'esercizio dell'opzione di cui alla lett. b) del comma 5 dell'art. 12 della legge statale.» sono sostituite dalle seguenti: «Gli apprestamenti aventi le caratteristiche di cui ai commi 1, 2 e 3, predisposti entro il perimetro delle aziende di cui all'articolo 16 della legge statale, nel rispetto dei provvedimenti regionali, non sono soggetti all'autorizzazione e al consenso di cui ai commi 4 e 5 e non richiedono l'esercizio dell'opzione di cui alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 12 della legge statale.»;

b) alla fine del comma 12, dopo le parole: «appostamenti fissi nel territorio regionale» sono aggiunte le seguenti: «, ove si realizzi una possibile capienza».

## Art. 4.

### *Modifica dell'articolo 20 della legge regionale n. 24 del 2017*

1. Al comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 21 dicembre del 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio) le parole: «piano operativo di iniziativa pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «piano attuativo di iniziativa pubblica».

## Art. 5.

### *Modifica dell'articolo 26 della legge regionale n. 24 del 2018*

1. Al comma 5 dell'articolo 26 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 24 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2019), le parole: «Dall'esercizio 2024 l'importo annuale della componente dello stipendio tabellare del personale riconosciuto agli enti ai sensi del comma 1 è adeguato ai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto funzioni locali. L'adeguamento è applicato dall'esercizio successivo a quello dell'entrata in vigore del rinnovo dei contratti.», sono sostituite dalle seguenti: «Dall'esercizio 2024 l'importo annuale del trasferimento finanziario riconosciuto agli enti ai sensi del comma 1 è adeguato di un importo pari all'incremento della componente dello stipendio tabellare del personale stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Funzioni locali. L'adeguamento delle risorse trasferite è applicato dall'esercizio successivo a quello dell'entrata in vigore del rinnovo dei contratti.».

## Capo III

### MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 2019

## Art. 6.

### *Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 28 del 2019*

1. Dopo la lettera d) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 28 (Misure regionali per la prevenzione, il contrasto e la soluzione dei fenomeni di sovraindebitamento) è aggiunta la seguente:

«d-bis) favorire, mediante la concessione di contributi a enti locali, altri soggetti pubblici, soggetti privati, soggetti del Terzo settore la realizzazione delle azioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di sovraindebitamento con l'obiettivo di evitare situazioni di povertà per i debitori sovraesposti e, nel contempo, favorire il recupero dei crediti.».

2. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale n. 28 del 2019 è sostituito dal seguente:

«4. Al fine di cui al comma 2, lettera d-bis), la Giunta regionale, con proprio atto, definisce i beneficiari, la tipologia di interventi da finanziare, i criteri e le procedure per la concessione ed erogazione di tali contributi, nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato.».



## Art. 7.

*Inserimento dell'articolo 3 bis nella legge regionale n. 28 del 2019*

1. Dopo l'articolo 3 della legge regionale n. 28 del 2019 è aggiunto il seguente:

*«Art. 3-bis  
Disposizioni finanziarie*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, nel limite massimo di 200.000,00 euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025 e di 50.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2026, la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi - Titolo 1 Spese correnti, «Fondo speciale per far fronte agli oneri da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti» del bilancio di previsione 2024-2026. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendano necessarie.

2. Per gli esercizi successivi al 2026, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).».

## Art. 8.

*Modifica dell'articolo 4 della legge regionale n. 28 del 2019*

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 28 del 2019 la parola: «annualmente» è sostituita dalle seguenti: «con cadenza biennale».

## Art. 9.

*Modifica dell'articolo 5 della legge regionale n. 28 del 2019*

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 28 del 2019, le parole: «di ogni anno, a partire dal secondo anno dall'entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «, con periodicità triennale».

## Capo IV

## ATTIVITÀ PRODUTTIVE

## Art. 10.

*Modifica dell'articolo 1 della legge regionale n. 7 del 2002*

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 14 maggio 2002, n. 7 (Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico), le parole: «in esecuzione della proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio COM (2018) 375 final 2018/0196.» sono sostituite dalle seguenti: «in esecuzione del vigente Regolamento (UE) recante disposizioni comuni sui fondi dell'Unione europea.».

## Art. 11.

*Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 1 del 2010*

1. All'articolo 2 della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 1 (Norme per la tutela, la promozione, lo sviluppo e la valorizzazione dell'artigianato) le parole: «Le aziende diverse da quelle artigiane, che possono farne parte in numero non superiore ad un terzo, sono le piccole e medie imprese, come definite dall'allegato 1 del Regolamento (UE) della Commissione del 17 giugno 2014, n. 651/2014 (Regolamento che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato).» sono soppresse.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale n. 1 del 2010 è inserito il seguente:

«2-bis. La Regione può ammettere alle agevolazioni previste per le imprese artigiane i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 6, comma 3, della legge n. 443 del 1985.».

## Art. 12.

*Inserimento dell'articolo 16-bis nella legge regionale n. 26 del 2004*

1. Dopo l'articolo 16 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia) è inserito il seguente:

*«Art. 16-bis  
Disposizioni in materia  
di produzione di energia eolica*

1. Con riferimento alle disposizioni regionali in materia di produzione di energia eolica, il limite di alta produttività specifica che deve essere garantito dai nuovi impianti, ove previsto, è pari a duemilatrecento ore equivalenti annue.».



## Art. 13.

*Modifica dell'articolo 8 della legge regionale n. 8 del 2023*

1. All'articolo 8, comma 10, della legge regionale 17 luglio 2023, n. 8 (Norme in materia di opere relative a reti ed impianti elettrici e semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione elettrica e delle procedure riguardanti le reti e gli impianti di distribuzione di energia elettrica non facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale. Abrogazione della legge regionale 22 febbraio 1993, n. 10 (Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts. Delega di funzioni amministrative)), le parole: «Gli interventi di modifica ed ampliamento delle cabine elettriche esistenti sono soggetti ad autocertificazione» sono sostituite dalle seguenti: «Gli interventi di modifica e ampliamento delle cabine elettriche esistenti, nonché di nuova costruzione delle cabine elettriche secondarie di pubblica utilità su aree private, sono soggetti ad autocertificazione».

## Art. 14.

*Modifica dell'articolo 4 della legge regionale n. 5 del 2016*

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 25 marzo 2016, n. 5 (Norme per la promozione e il sostegno delle Pro Loco. Abrogazione della legge regionale 2 settembre 1981, n. 27 (Istituzione dell'albo regionale delle associazioni «Pro-Loco»)) è sostituito dal seguente:

«1. Le Pro Loco possono essere iscritte alla sezione, di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), del Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 117 del 2017, con sede o ambito di operatività nel territorio della Regione Emilia-Romagna.»

## Art. 15.

*Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2016*

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «dell'articolo 12 della legge regionale n. 34 del 2002», sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 20 della legge regionale 13 aprile 2023, n. 3 (Norme per la promozione ed il sostegno del terzo settore, dell'amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva)»;

b) alla lettera d) le parole: «dall'articolo 8 della legge regionale n. 34 del 2002» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 22 e 27 della legge regionale n. 3 del 2023».

## Art. 16.

*Modifica dell'articolo 7 della legge regionale n. 5 del 2016*

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale n. 5 del 2016, le parole: «articolo 9 della legge regionale n. 34 del 2002.» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 24 della legge regionale n. 3 del 2023.».

## Art. 17.

*Modifica dell'articolo 3 della legge regionale n. 3 del 2017*

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 6 marzo 2017, n. 3 (Valorizzazione delle manifestazioni storiche dell'Emilia-Romagna), le parole: «le associazioni già inserite nel registro di cui all'articolo 4 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo))» sono sostituite dalle seguenti: «le associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), con sede legale o ambito di operatività nel territorio della Regione Emilia-Romagna, iscritte al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).».

## Art. 18.

*Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 8 del 2017*

1. Le lettere c) e d) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 31 maggio 2017, n. 8 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive) sono sostituite dalle seguenti:

«c) le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale di cui agli articoli 32 e 35 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), con sede legale o ambito di operatività nel territorio della Regione Emilia-Romagna, iscritte al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 117 del 2017, che abbiano, fra le attività statutarie, la promozione della pratica motoria e sportiva;

d) le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 (Attuazione dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi), e le federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP.».





## Art. 19.

*Modifica dell'articolo 7 della legge regionale n. 23 del 2017*

1. La lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 1° dicembre 2017, n. 23 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) e alla legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della legge regionale 7 dicembre 1994, n. 49)) è abrogata.

## Art. 20.

*Modifica dell'articolo 10 della legge regionale n. 7 del 2019*

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 17 giugno 2019, n. 7 (Investimenti della regione Emilia-Romagna in materia di *big data* e intelligenza artificiale, meteorologia e cambiamento climatico), dopo le parole: «(Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione)» sono aggiunte le seguenti: «e dalla legge regionale 21 febbraio 2023, n. 2 (Attrazione, permanenza e valorizzazione dei talenti ad elevata specializzazione in Emilia-Romagna)».

*Capo V*

## SANITÀ-SOCIALE

## Art. 21.

*Modifica dell'articolo 41 della legge regionale n. 14 del 2008*

1. Alla lettera *l*) del comma 1 dell'articolo 41 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni), le parole: «all'articolo 16;» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 15;».

## Art. 22.

*Modifica dell'articolo 8 della legge regionale n. 15 del 2019*

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 1° agosto 2019, n. 15 (Legge regionale contro le discriminazioni e le violenze determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere), le parole: «in attuazione dell'articolo 36-bis del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici). Nei casi non conformi ai codici di autoregolamentazione (Codice di autoregolamentazione TV e minori e D.M. 21 gennaio 2008, n. 36 - Codice di autoregolamentazione dell'informazione sportiva denominato) di cui all'articolo 9, comma 3 e articolo 35-bis del decreto legislativo n. 177 del 2005, il CORECOM si fa parte attiva nella segnalazione alle autorità e agli organismi competenti.», sono sostituite dalle seguenti: «in attuazione dell'articolo 43 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relati-

va al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato). Nei casi non conformi ai codici di autoregolamentazione (Codice di autoregolamentazione TV e minori e D.M. 21 gennaio 2008, n. 36 - Codice di autoregolamentazione dell'informazione sportiva denominato) di cui all'articolo 8, comma 2 e articolo 39 del d.lgs. n. 208 del 2021, il CORECOM si fa parte attiva nella segnalazione alle autorità e agli organismi competenti.».

## Art. 23.

*Modifica dell'articolo 8-bis della legge regionale n. 6 del 2014*

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 8-bis della legge regionale 27 giugno 2014, n. 6 (Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere) è inserito il seguente:

«4-bis. La Regione Emilia-Romagna interviene, altresì, mediante la concessione di contributi finalizzati alla qualificazione e al sostegno dei servizi dedicati sia alle donne vittime di violenza che agli uomini autori di violenza e gestiti dai soggetti pubblici e privati operanti nella rete di contrasto alla violenza di genere di cui ai successivi articoli 14, 15 e 20 della presente legge, nel pieno rispetto e attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul 2011).».

*Capo VI*

## TRASPORTI E AMBIENTE

## Art. 24.

*Sostituzione dell'articolo 11 della legge regionale n. 10 del 2017*

1. L'articolo 11 della legge regionale 5 giugno 2017, n. 10 (Interventi per la promozione e lo sviluppo del Sistema regionale della ciclabilità) è sostituito dal seguente:

## «Art. 11

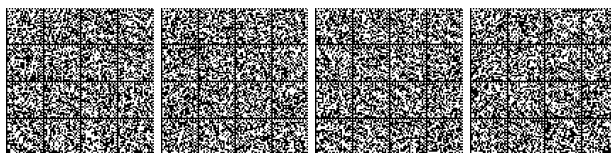
*Tavolo regionale per la ciclabilità*

1. È istituito il Tavolo regionale per la ciclabilità con funzioni propositive e consultive relative alla realizzazione della RCR e per la migliore attuazione del Sistema regionale della ciclabilità, in un'ottica di sviluppo complessivo del tessuto sociale ed economico ad esso collegato.

2. La Regione, mediante il Tavolo:

a) nell'ambito di un approccio partecipato e condiviso, mantiene rapporti e favorisce il raccordo con gli enti locali e con i soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, coordinandosi anche con le strutture regionali coinvolte nella pianificazione e programmazione del Sistema regionale della ciclabilità;

b) condivide dati e informazioni relativi al Sistema regionale della ciclabilità con particolare riguardo al tema della sicurezza di ciclisti e pedoni e all'individuazione e georeferenziazione dei punti critici;



c) propone strategie di sviluppo imprenditoriale e turistico del settore.

3. Il Presidente della Regione nomina i componenti del Tavolo, che è presieduto dall'Assessore regionale competente in materia di trasporti e mobilità o da un suo delegato. Del Tavolo fanno parte:

a) quattro rappresentanti degli enti locali designati dal Consiglio delle autonomie locali;

b) quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale di cui alla disciplina regionale in materia e al decreto legislativo n. 117 del 2017, di cui uno esponente delle associazioni che rappresentano gli utenti con disabilità.

4. La Giunta regionale definisce le modalità di funzionamento del Tavolo e di individuazione dei componenti di cui al comma 3, lettera b). Alle riunioni del Tavolo possono essere invitati altri soggetti pubblici e privati di volta in volta individuati in base alle questioni trattate. La partecipazione al Tavolo e ai suoi lavori non dà luogo ad alcun compenso o rimborso.»

#### Art. 25.

*Modifica dell'articolo 7 della legge regionale n. 4 del 2018*

1. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4 (Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti), dopo le parole: «è competente per le procedure» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese quelle di verifica delle condizioni ambientali.».

#### Capo VII

##### MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE N. 13 DEL 2023

#### Art. 26.

*Modifica dell'articolo 2 della legge regionale n. 13 del 2023*

1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 3 ottobre 2023, n. 13 (Misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della Regione Emilia-Romagna colpiti dai recenti eventi emergenziali), dopo la lettera a) del comma 1 è inserita la seguente:

«a-bis) dei cittadini residenti che, alla data del 1° maggio 2023, risultavano proprietari di immobili a uso residenziale per i quali abbiano acquistato o acquistino sistemi o dispositivi di protezione finalizzati a prevenire o mitigare gli effetti di eventi alluvionali;».

#### Capo VIII

##### DISPOSIZIONI IN MATERIA FUNERARIA

#### Art. 27.

*Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 19 del 2004*

1. All'articolo 4 della legge regionale 29 luglio 2004, n. 19 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Realizzazione di cimiteri, crematori e cinerari»;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. I cinerari, quali strutture deputate alla raccolta e conservazione di urne cinerarie, sono realizzabili anche da parte di soggetti privati, autorizzati a norma dell'articolo 6, all'esterno delle aree cimiteriali, secondo le disposizioni di cui all'articolo 14-bis.».

#### Art. 28.

*Modifica dell'articolo 6 della legge regionale n. 19 del 2004*

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 19 del 2004, dopo le parole: «di cui all'articolo 14» sono aggiunte le seguenti: «e dei cinerari di cui all'articolo 4, comma 4-bis».

#### Art. 29.

*Inserimento dell'articolo 14-bis nella legge regionale n. 19 del 2004*

1. Dopo l'articolo 14 della legge regionale n. 19 del 2004 è inserito il seguente:

«Art. 14-bis

*Localizzazione urbanistica delle strutture per il commiato e dei cinerari*

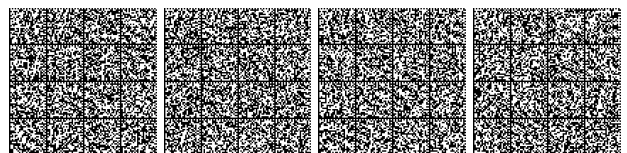
1. Il Piano Urbanistico Generale dei Comuni individua gli ambiti idonei all'ubicazione delle strutture per il commiato di cui all'articolo 14 e dei cinerari di cui all'articolo 4, comma 4-bis.

2. Sono comunque compatibili con l'ubicazione delle strutture per il commiato e dei cinerari gli ambiti nei quali gli strumenti urbanistici ammettono l'ubicazione di attrezzature e spazi collettivi riguardanti il culto.

3. Anche per i cinerari valgono, in ogni caso, i divieti e le possibilità di collocazione previsti per le strutture per il commiato di cui all'articolo 14, comma 5.

4. È fatto obbligo di provvedere alla conservazione delle urne cinerarie in condizioni analoghe a quelle dei cimiteri comunali.

5. In caso di cessazione dell'attività, l'impresa funeraria ha l'obbligo di trasferire le urne cinerarie in un cimitero pubblico o di restituirle ai parenti del defunto.».



*Capo IX*

## POLITICHE ABITATIVE E DEL TERRITORIO

## Art. 30.

*Modifiche all'articolo 20 della legge regionale n. 24 del 2001*

1. Il comma 5-*bis* dell'articolo 20 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo) è sostituito dal seguente:

«5-*bis*. Per gli alloggi di ERP che non risultino idonei all'assegnazione, i programmi di recupero o riqualificazione possono essere attuati con piani finanziari che prevedano anche il ricorso al credito privato. Ciascun programma garantisce comunque l'incremento del patrimonio di ERP. Gli alloggi interessati possono essere esclusi dalla normativa di ERP per il periodo di attuazione del piano finanziario e destinati alla locazione a un canone determinato in base ai costi di investimento e di gestione dell'intervento, secondo le modalità previste dall'articolo 12, comma 6. Al termine del programma gli alloggi sono destinati all'ERP».

2. Dopo il comma 5-*bis* dell'articolo 20 della legge regionale n. 24 del 2001 è inserito il seguente:

«5 ter. La Giunta regionale definisce i criteri, le modalità e le condizioni per l'attivazione dei programmi di recupero o riqualificazione di cui al comma 5-*bis*».

## Art. 31.

*Modifica dell'articolo 40 della legge regionale n. 24 del 2001*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 40 della legge regionale n. 24 del 2001 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Le ACER dispongono di un proprio patrimonio immobiliare costituito da immobili a destinazione residenziale e non residenziale. Gli immobili a destinazione residenziale sono destinati alla locazione secondo finalità e criteri afferenti all'edilizia residenziale sociale con i cui proventi concorrono al conseguimento del proprio equilibrio di bilancio».

## Art. 32.

*Modifica dell'articolo 11 della legge regionale n. 24 del 2001*

1. Dopo il comma 3-*ter* dell'articolo 11 della legge regionale n. 24 del 2001 è aggiunto il seguente:

«3-*quater*. Nell'ambito degli interventi previsti dal programma regionale per le politiche abitative di cui all'articolo 8, al fine di favorire l'attuazione dei programmi di recupero di cui all'articolo 20, comma 5-*bis*, promossi dai Comuni avvalendosi delle ACER, e i programmi di recupero degli immobili residenziali delle ACER di cui all'articolo 40 comma 2-*bis*, la Regione può istituire, con il contributo delle risorse del Fondo regionale per gli investimenti nel settore abitativo di cui al comma 1, un fondo per la concessione di contributi a copertura degli interessi derivanti dai mutui contratti dalle ACER con Cassa depositi e prestiti o con altri soggetti finanziatori istituzionali a partecipazione pubblica. Per gli immobili di proprietà delle ACER le risorse regionali sono concesse a condizio-

ne che, al termine del periodo di ammortamento dell'investimento, gli immobili entrino nella disponibilità del Comune territorialmente competente tramite convenzione per l'assegnazione in ERP o in ERS. Le modalità di concessione delle risorse a copertura degli interessi derivanti dai mutui sono definite con atto della Giunta regionale».

## Art. 33.

*Inserimento dell'articolo 75-bis nella legge regionale n. 24 del 2017*

1. Dopo l'articolo 75 della legge regionale n. 24 del 2017 è inserito il seguente:

«Art. 75-*bis*  
*Perimetrazione dei territori urbanizzati ai fini dell'applicazione delle misure di salvaguardia per le aree in dissesto*

1. Ai fini dell'applicazione delle misure di salvaguardia per le aree coinvolte da eventi di dissesto idraulico e idrogeologico, approvate con decreto del Segretario generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po 6 maggio 2024, n. 32, per territorio urbanizzato si intendono le aree perimetrate come tali dal Piano Urbanistico Generale (PUG) adottato o approvato. Nelle more dell'adozione del PUG, il territorio urbanizzato può essere definito dal Consiglio comunale con apposita deliberazione che dà temporanea applicazione ai criteri di cui all'art. 32, commi 2 e 3, della presente legge ai fini del presente articolo, ove non vi abbia già provveduto nell'ambito dell'atto di recepimento della disciplina del contributo di costruzione di cui alla deliberazione dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna 20 dicembre 2018, n. 186 (Disciplina del contributo di costruzione ai sensi del titolo III della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 in attuazione degli articoli 16 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»).

*Capo X*

## AGRICOLTURA

## Art. 34.

*Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 4 del 2024*

1. All'articolo 5 della legge regionale 28 maggio 2024, n. 4 (Interventi urgenti a favore di settori specifici del comparto agricolo e agroalimentare e dell'acquacoltura) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole «del settore dell'acquacoltura» e prima delle parole «, per un importo massimo» sono inserite le seguenti: «titolari di concessioni di aree demaniali»;

b) al termine del comma 1, dopo la parola «comercializzazione» sono inserite le seguenti: «, svolta nell'anno 2024»;

c) al comma 2, le parole «“de minimis” del settore pesca e acquacoltura» sono sostituite dalle seguenti: «di Stato».





## Art. 35.

*Modifica dell'articolo 13 della legge regionale n. 11 del 2012*

1. Al comma 6 dell'articolo 13 della legge regionale 7 novembre 2012, n. 11 (Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne), la parola «annualmente» è sostituita dalla seguente: «semestralmente».

## Capo XI

## DISPOSIZIONI VARIE

## Art. 36.

*Circolazione dei crediti fiscali derivanti da interventi per l'efficientamento energetico del patrimonio edilizio*

1. Al fine di sostenere il sistema delle piccole e medie imprese e le famiglie che hanno risentito degli effetti causati dal blocco dei meccanismi di cessione dei crediti fiscali da bonus edilizi e, al contempo, concorrere al raggiungimento degli obiettivi di efficientamento energetico e al conseguimento della neutralità climatica, in coerenza con la regolamentazione europea, la Regione promuove la circolazione dei crediti fiscali derivanti dagli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come specificati dall'articolo 121, comma 2, lettere da a) ad f). Allo scopo, fatta salva la disciplina di cui al decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11 (Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, e nel rispetto delle ulteriori disposizioni statali in materia, la Regione favorisce le iniziative necessarie per l'acquisizione dei suddetti crediti da parte degli enti pubblici regionali aventi natura di enti strumentali controllati dalla Regione, nonché le società da essa controllate o partecipate, non inclusi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica).

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione è autorizzata a sottoscrivere specifiche convenzioni con gli istituti di credito e intermediari finanziari interessati alle operazioni di cessione dei crediti fiscali di cui al comma 1, sulla base della valutazione delle manifestazioni di interesse dagli stessi pervenute a seguito di uno o più avvisi pubblicati dalla Regione.

3. Gli enti controllati e le società partecipate dalla Regione, di cui al comma 1, possono acquisire i crediti di imposta relativi agli interventi di cui al medesimo comma dagli istituti di credito e intermediari finanziari individuati ai sensi del comma 2, nei limiti delle proprie capacità di compensazione fiscali e contributive, desumibili dai bilanci di ciascun ente o società e a condizioni di mercato.

4. Gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 2, ai fini della circolazione dei crediti fiscali si impegnano ad assicurare l'immediato reimpiego sul territorio regionale della capacità fiscale liberata tramite l'acquisizione di ulteriori crediti di imposta relativi agli interventi di cui al comma 1, sostenuti dalle piccole o medie imprese e dalle persone fisiche con sede o residenza nel territorio regionale.

5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina le modalità di attuazione di quanto previsto nel presente articolo, prevedendo altresì:

a) le modalità operative attraverso le quali monitorare annualmente il rispetto degli obblighi assunti nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 2;

b) l'istituzione di una Commissione tecnica, composta da personale regionale, a supporto delle attività di valutazione delle manifestazioni di interesse alle operazioni di cessione dei crediti fiscali, pervenute ai sensi del medesimo comma 2.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e sono attuate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

## Art. 37.

*Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 10 del 2000*

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10 (Disciplina dei beni regionali - Abrogazione della legge regionale 10 aprile 1989, n. 11), le parole: «L'indispensabilità e l'indilazionabilità dell'acquisto è attestata dal responsabile della struttura organizzativa competente in materia di demanio e patrimonio e comprovata dalla documentazione istruttoria, la congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio ai sensi dell'articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011.» sono soppresse.

2. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 12 della legge regionale n. 10 del 2000, è aggiunto il seguente:

«2-ter. L'acquisto di beni immobili per finalità istituzionali ovvero da destinare, in conformità all'articolo 7, comma 3, e all'articolo 8, commi 1-bis e 2-bis, al soddisfacimento di obiettivi di interesse generale o di rilevanza sociale è altresì consentito, anche in deroga al disposto dell'articolo 1, comma 5-bis, in esercizio del diritto di prelazione di cui all'articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)).».

## Art. 38.

*Modifica dell'articolo 16 della legge regionale n. 21 del 2014*

1. Al comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 23 luglio 2014, n. 21 (Norme per l'elezione dell'Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale), dopo le parole «dello Statuto» sono aggiunte le seguen-



ti: «, sono pubblicati entro tre mesi dallo scioglimento dell'Assemblea legislativa e le elezioni si svolgono entro i successivi due mesi».

### Art. 39.

#### *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

#### ALLEGATO A

Elenco delle leggi regionali abrogate:

legge regionale 25 marzo 1983, n. 12 (Promozione della ricerca sanitaria finalizzata).

Singole disposizioni normative:

articoli 25, 28 e 30 della legge regionale 26 luglio 2011, n. 10 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013. Primo provvedimento generale di variazione);

articoli 35, 37, 45 e 46 della legge regionale 22 dicembre 2011, n. 21 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014);

articoli 20 e 25 della legge regionale 26 luglio 2012, n. 9 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014. Primo provvedimento generale di variazione);

articoli 21 e 22 della legge regionale 25 luglio 2013, n. 9 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015. Primo provvedimento generale di variazione);

articoli 49 e 50 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia);

articoli 32, 34 e 37 della legge regionale 20 dicembre 2013, n. 28 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016);

articoli 31, 40, 79 e 81 della legge regionale 27 giugno 2014, n. 7 (Legge comunitaria regionale per il 2014);

articoli da 4 a 33, articolo 45, articolo 47 della legge regionale 30 giugno 2014, n. 8 (Legge di semplificazione della disciplina regionale in materia di volontariato, associazionismo di promozione sociale, servizio civile. Istituzione della giornata della cittadinanza solidale);

articolo 3 della legge regionale 30 aprile 2015, n. 2 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015);

articoli 4, 5 e 13 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 22 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2016);

articoli 2 e 3 della legge regionale 9 maggio 2016, n. 7 (Disposizioni collegate alla prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018);

articolo 4 della legge regionale 29 luglio 2016, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento e seconda variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018);

articoli 3, 28 e 29 della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 25 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2017);

articolo 10 della legge regionale 18 luglio 2017, n. 14 (Legge comunitaria regionale per il 2017);

articolo 12 della legge regionale 1 agosto 2017, n. 18 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019);

articoli 52 e 53 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 25 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2018);

articoli 10, 13 e 35 della legge regionale 27 luglio 2018, n. 11 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020);

articoli 11, 17 e 37 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 14 (Attuazione della Sessione europea regionale 2018 - Abrogazioni e modifiche di leggi, regolamenti e singole disposizioni normative regionali);

articoli 4, 6, 7 e 14 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 24 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2019);

articoli da 24 a 28 della legge regionale 30 luglio 2019, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021);

articolo 4 della legge regionale 1 agosto 2019, n. 17 (Attuazione della Sessione europea regionale 2019 - Abrogazioni e modifiche di leggi e di singole disposizioni normative regionali);

articolo 7 della legge regionale 10 dicembre 2019, n. 29 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2020);

articoli 2, 3, 13 e 14 della legge regionale 31 luglio 2020, n. 3 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2020-2022).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 14 giugno 2024

BONACCINI

(*Omissis*).

24R00238

LEGGE REGIONALE 14 giugno 2024, n. 8.

**Partecipazione alla Fondazione "M.I.C. - Museo internazionale delle Ceramiche in Faenza - O.N.L.U.S.".**

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 183 del 14 giugno 2024 - Parte Prima)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione Emilia-Romagna, perseguendo gli obiettivi di tutela e conservazione dei beni culturali e paesaggistici di cui alla legge regionale 31 marzo 2005, n. 13 (Statuto della Regione Emilia-Romagna), al fine di garantire la



conservazione, la valorizzazione e l'incremento del patrimonio culturale regionale, con la presente legge disciplina la propria partecipazione alla Fondazione M.I.C. - Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza O.N.L.U.S., nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

#### Art. 2.

##### *Partecipazione alla Fondazione M.I.C. - Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza - O.N.L.U.S.*

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata, ai sensi dell'art. 64, comma 3, dello Statuto regionale, a partecipare alla Fondazione M.I.C. - Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza O.N.L.U.S. (di seguito «Fondazione»), quale fondatore pubblico.

2. Per la partecipazione di cui al comma 1, la Regione è autorizzata a conferire al patrimonio della Fondazione un apporto iniziale una tantum pari a 100.000,00 euro. Tale conferimento viene ripartito in due quote di uguale importo, la prima da erogare nel corso dell'esercizio finanziario 2024, la seconda nel corso dell'esercizio finanziario 2025.

3. La Regione è autorizzata a concedere alla Fondazione un contributo annuale il cui importo viene stabilito in un massimo di 50.000,00 euro per gli esercizi 2024, 2025 e 2026. Per gli esercizi successivi al 2026, il contributo annuale viene stabilito nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio.

4. La Fondazione è tenuta a presentare alla Regione, entro il 30 novembre di ogni anno, il documento previsionale programmatico dell'attività relativa all'esercizio successivo.

5. La Regione, allo scopo di garantire la continuità dei programmi della Fondazione, concede annualmente e liquida in un'unica soluzione il contributo di cui al comma 3.

6. La Fondazione è tenuta a presentare alla Regione, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza, il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione, illustrante gli obiettivi perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati.

7. La partecipazione della Regione alla Fondazione è subordinata alla permanenza delle seguenti condizioni:

a) che lo statuto e le iniziative della Fondazione siano conformi ai principi dello Statuto della Regione Emilia-Romagna;

b) che la Fondazione non persegua fini di lucro.

8. Il Presidente della Giunta, o un suo delegato, è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione alla Fondazione e a esercitare i diritti connessi.

9. La Giunta regionale nomina i rappresentanti della Regione negli organi della Fondazione secondo quanto previsto dallo statuto della Fondazione medesima.

#### Art. 3.

##### *Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 2, comma 2, nel limite massimo di 50.000,00 euro per gli esercizi finanziari 2024 e 2025, la Regione fa fronte mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale 28 dicembre 2023, n. 19 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2024-2026) a valere sulla legge regionale 26 novembre 2020, n. 7 (Riordino istituzionale e dell'esercizio delle funzioni regionali nel settore del patrimonio culturale. Abrogazione delle leggi regionali 10 aprile 1995, n. 29 e 1° dicembre 1998, n. 40 e modifica di leggi regionali) nell'ambito della Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 2, comma 3, nel limite massimo di 50.000,00 euro per gli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026, la Regione fa fronte mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale n. 19 del 2023 a valere sulla legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 (Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali) per quanto riguarda le autorizzazioni sugli esercizi 2024, 2025 e 2026 nell'ambito della Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale.

3. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendano necessarie per l'attuazione dei commi 1 e 2.

4. Per gli esercizi successivi al 2026, agli oneri derivanti dall'art. 2, comma 3, la Regione fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge possono concorrere altresì le risorse dei fondi strutturali europei assegnati alla Regione Emilia-Romagna.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

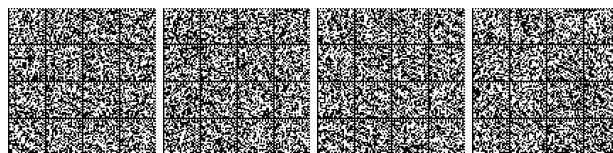
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 14 giugno 2024

BONACCINI

(Omissis).

24R00239







€ 2,00

